

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

837^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 7 LUGLIO 2005

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente MORO,
indi del presidente PERA

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. V-XI

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-29

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 31

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 33-56

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI Pag. 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 2

DISEGNI DI LEGGE

Discussione:

(3247) *Deputati CIRIELLI ed altri. (I deputati Cirielli, Arrighi e Bellotti hanno ritirato la propria sottoscrizione alla proposta di legge) – Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi (Approvato dalla Camera dei deputati)*

(260) *FASSONE ed altri. – Nuova disciplina della prescrizione del reato*

(2699) *FASSONE ed altri. – Disposizioni in materia di prescrizione del reato alla luce del principio di «ragionevole durata» del processo*

(2784) *GUBETTI ed altri. – Norme per la tutela della certezza della pena e per la prevenzione delle recidive:*

CARUSO Antonino (AN)	2
ZANCAN (Verdi-Un)	4, 5
BRUTTI Massimo (DS-U)	6
FASSONE (DS-U)	9, 10
CAVALLARO (Mar-DL-U)	11
AYALA (DS-U)	14, 15, 16
ZICCONI (FI)	16
PETRINI (Mar-DL-U)	18
Verifiche del numero legale	18

Discussione:

(3500) *Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, recante disposizioni urgenti in materia di entrate (Relazione orale):*

SALERNO (AN), relatore	Pag. 19
DE PETRIS (Verdi-Un)	20
TURCI (DS-U)	21
CASTELLANI (Mar-DL-U)	22
VITALI (DS-U)	23
Verifiche del numero legale	23

Discussione:

(2949) *Disposizioni in materia di contributi e di affidamento di servizi alle associazioni di protezione ambientale (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Foti e Ghiglia; Paroli ed altri) (Relazione orale):*

ZAPPACOSTA (AN), relatore	24
---------------------------------	----

Seguito della discussione:

(3471) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa nel campo dello smantellamento dei sommergibili nucleari radiati dalla marina militare russa e della gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, fatto a Roma il 5 novembre 2003, con allegato e Scambio di Note effettuato a Roma il 2 aprile 2004, a Mosca il 7 maggio 2004 e a Roma il 25 maggio 2004 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):*

BOCO (Verdi-Un)	28
Verifiche del numero legale	28

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-Unità Socialista: Misto-SDI-US; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

SUI GRAVI ATTI TERRORISTICI AVVENUTI NEL CORSO DELLA MATTINATA A LONDRA

PRESIDENTE Pag. 28

*ALLEGATO A***DISEGNO DI LEGGE N. 3471:**

Articolo 2 31

*ALLEGATO B***INTERVENTI**

Integrazione all'intervento della senatrice De Petris in sede di illustrazione di questione pregiudiziale sul disegno di legge n. 3500 33

COMMISSIONI PERMANENTI

Variazioni nella composizione Pag. 35

DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati 35

Annunzio di presentazione 35

MOZIONI E INTERROGAZIONI

Annunzio 29

Apposizione di nuove firme ad interrogazioni 36

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni 36

Mozioni 38

Interrogazioni 39

Interrogazioni già assegnate a Commissioni permanenti, da svolgere in Assemblea 55

Interrogazioni da svolgere in Commissione 55

ERRATA CORRIGE 56

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente MORO

La seduta inizia alle ore 9,30.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,36 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Discussione dei disegni di legge:

(3247) Deputati CIRIELLI ed altri. (*I deputati Cirielli, Arrighi e Bellotti hanno ritirato la propria sottoscrizione alla proposta di legge*) – *Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi* (Approvato dalla Camera dei deputati)

(260) FASSONE ed altri. – *Nuova disciplina della prescrizione del reato*

(2699) FASSONE ed altri. – *Disposizioni in materia di prescrizione del reato alla luce del principio di «ragionevole durata» del processo*

(2784) GUBETTI ed altri. – *Norme per la tutela della certezza della pena e per la prevenzione delle recidive*

CARUSO Antonino (AN). La Commissione giustizia ha esaminato e approvato i primi quattro articoli, sui complessivi dieci, del disegno di

legge che interviene sulle disposizioni dei codici penali e di rito relative alle circostanze attenuanti e alla cosiddetta recidiva, nonché su quelle dell'ordinamento penitenziario per escludere o limitare il godimento dei benefici. Viene inoltre modificata la durata della prescrizione, cosa che ha suscitato molte polemiche tanto da indurre l'opposizione a trasformare un iniziale atteggiamento collaborativo in ostruzionismo, con la presentazione di diverse centinaia di emendamenti, modifica che invece è da ritenersi plausibile, alla luce della maggiore prontezza dell'azione di contrasto delle forze di polizia sulle condotte di maggiore allarme sociale e quindi di una presumibile velocizzazione dei processi. (*Applausi dei senatori Meduri e Nessa*).

PRESIDENTE. In relazione a quanto riferito dal senatore Antonino Caruso sui lavori della Commissione giustizia, avverte che ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del Regolamento il disegno di legge n. 3247 sarà discusso nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati e non vi sarà il relatore all'Assemblea.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Pone una questione pregiudiziale sul disegno di legge, che viola diverse disposizioni della Carta costituzionale al solo scopo di giungere alla conclusione delle vicende processuali dell'onorevole Previti. In via esemplificativa, il principio secondo cui le norme processuali devono assicurare efficienza di funzionamento dei procedimenti e ragionevolezza delle sanzioni viene messo in discussione dal nuovo regime della prescrizione, la cui durata diminuisce per i reati più gravi e aumenta per quelli meno gravi; inoltre, le disposizioni transitorie trasformeranno in modo palesemente incostituzionale il provvedimento in una sostanziale amnistia per i reati più gravi. La nuova configurazione della sospensione del procedimento, con conseguenze positive sulla prescrizione, renderà impossibile lo svolgimento dei processi a carico di imputati malati o di età avanzata. Il disegno di legge prevede poi un aumento incondizionato e irragionevole del reato in continuazione, prescindendo dalle modalità con cui questo è perpetrato e con il rischio di produrre più svantaggi che benefici, mentre il divieto di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti di cui all'articolo 3 pone l'accento, in contrasto con ripetute sentenze della Corte costituzionale, sul tipo di autore e non sulla gravità del reato, oltre al contrasto tra l'affidamento in prova ai servizi sociali dei tossicodipendenti recidivi con il disegno di legge presentato dalla stessa maggioranza in materia di consumo di stupefacenti. Sarebbe stata paradossalmente preferibile una norma di salvataggio personale dell'onorevole Previti piuttosto che una devastazione della Carta costituzionale. (*Applausi dal Gruppo Verdi-Un*).

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Esprime innanzitutto dissenso rispetto alla ricostruzione dell'*iter* parlamentare del disegno di legge offerta dal Presidente della Commissione giustizia e rileva che la maggioranza, soprattutto di fronte a provvedimenti che suscitano maggiori polemiche e perplessità

nell'opinione pubblica, preferisce impedire all'opposizione di svolgere in modo rigoroso il proprio compito e impone una brusca accelerazione dei tempi. Quanto al contrasto del disegno di legge con principi costituzionali basilari, sottolinea la disparità di trattamento per ragioni di età di cui all'articolo 1, in violazione degli articoli 3 e 25 della Costituzione. La lunghezza del procedimento giudiziario e quindi il momento dell'emanazione della sentenza, che incide sull'applicazione dell'articolo 99 del codice penale ai fini della recidiva, dipende più da contingenze dell'organizzazione giudiziaria che da condizioni soggettive dell'imputato, in violazione del principio di parità di trattamento. Il provvedimento opera poi una confusione tra l'interruzione e la sospensione del processo, equiparando sostanzialmente i due istituti e violando il principio della ragionevole durata del processo, laddove la prima è legata ad eventi processuali valutati discrezionalmente dal giudice, mentre la seconda dipende da una pausa non fisiologica sottratta alla disponibilità dello stesso. Infine, stando alla lettera dell'articolo 10, secondo cui le disposizioni si applicano ai fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore e ai procedimenti penali in corso mentre nulla si dice per il futuro, il disegno di legge si configura come un'amnistia, in contrasto con il dettato costituzionale. (*Applausi dal Gruppo DS-U. Commenti dai Gruppi AN e FI.*)

FASSONE (*DS-U*). Avanza tre diverse questioni pregiudiziali relativamente alla costituzionalità del provvedimento, che la maggioranza sbaglia a considerare passaggi rituali dell'*iter* parlamentare, visto che il percorso delle leggi a volte non si conclude nelle Aule del Parlamento. Il primo aspetto riguarda la violazione del criterio di ragionevolezza determinata dal combinato disposto degli articoli 4 e 5. Infatti, il primo comma dell'articolo 4 prevede la possibilità che in caso di recidiva la pena sia aumentata di un terzo, mentre per la recidiva qualificata, che è indice di maggiore pericolosità del reo, l'aumento è facoltativo anche nella quantità, che può arrivare fino alla metà; addirittura l'ultimo comma dell'articolo 5 stabilisce, in presenza di una certa tipologia dei reati, l'aumento di pena obbligatorio a fronte di recidiva semplice, che resta però facoltativo in presenza di recidiva qualificata. Il secondo aspetto riguarda la prescrizione, che ovviamente è una presa d'atto dell'insuccesso della giurisdizione, la cui motivazione si ricollega alla presunzione del venire meno dell'allarme sociale nei confronti di quel reato. Il provvedimento non sanziona questo cessato allarme ed anzi prevede la sospensione della prescrizione, ma la disciplina in modo incongruo perché non la ragguaglia all'intera durata del processo. Il terzo profilo di incostituzionalità riguarda la mancata previsione dell'impatto della normativa sui processi in corso, che è un aspetto essenziale se addirittura per il nuovo articolo 111 della Costituzione sul giusto processo fu necessaria una legge ordinaria al fine di mitigarne gli effetti sui processi in corso, che legittimamente continuano ad essere gestiti secondo le aspettative di prescrizione vigenti al momento del loro svolgimento. (*Applausi dal Gruppo DS-U e dei senatori Cavallaro e Crema.*)

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). La peculiarità del provvedimento in discussione è quella di ricomprendere i due elementi che caratterizzano l'attività legislativa di questa maggioranza in tema di giustizia, cioè la legge manifesto e la legge *ad personam*. Mentre la parte relativa alla recidiva è priva di sistematicità ed incoerente rispetto alle disposizioni sulle misure alternative alla detenzione, le norme sulla prescrizione sono irrazionali e sconvolgenti dell'ordinamento. Va anzitutto sgombrato il campo dalla tesi assurda, che pure è stata sostenuta in Aula, che la prescrizione sia utile ai fini dell'accelerazione dei processi; si tratta invece di una misura emergenziale con cui lo Stato rinuncia alla propria potestà punitiva quando la durata del procedimento risulti sproporzionata alla gravità del reato e che pertanto non appartiene al processo ma alla tipologia generale del reato. Le disposizioni contenute nel disegno di legge in tema di prescrizione mettono a repentaglio la repressione dei comportamenti illeciti e quindi si pongono in contrasto con l'articolo 5 della Convenzione dei diritti dell'uomo, che tutela il diritto alla sicurezza, ma anche con l'articolo 24 della Costituzione in quanto affievoliscono i diritti delle vittime del reato. Inoltre, la proposta di non procedere all'esame del disegno di legge è ulteriormente motivata dall'irrazionalità con cui è disciplinata la fase transitoria, visto che per il consolidato principio del *tempus regit actum* gli istituti processuali non possono essere applicati ai procedimenti in corso. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U*).

AYALA (*DS-U*). Condivide le argomentazioni espresse nell'illustrazione delle questioni pregiudiziali, che hanno evidenziato la rozzezza della normativa in esame, particolarmente evidente riguardo all'articolo 10, dalla cui lettura si evidenzia che le disposizioni verranno applicate solo ai fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge ed ai processi in quel momento pendenti. È quindi evidente che si tratta di un'amnistia, da approvare con la maggioranza qualificata dei due terzi, come sarà certamente evidenziato in sede di giudizio di costituzionalità. Tale macroscopica violazione del dettato della Carta precluderà l'applicazione di tutta la normativa del disegno di legge, peraltro costellata di evidenti irragionevolezza, quale ad esempio l'allungamento dei tempi di prescrizione per i reati meno gravi ed invece la riduzione per quelli a più forte allarme sociale. (*Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Crema. Congratulazioni*).

ZICCONI (*FI*). È contrario alle questioni pregiudiziali sollevate, contestando in particolare i profili di irragionevolezza rilevati dall'opposizione con riguardo all'articolo 10. Tale norma infatti non si applica soltanto ai fatti commessi anteriormente, come è stato strumentalmente argomentato, ma ha valenza per il futuro, oltre che per il passato. Peraltro, la norma recepisce l'orientamento giurisprudenziale secondo cui le modifiche attinenti alla prescrizione, qualora siano più favorevoli all'imputato, si applicano anche ai processi in corso. (*Applausi dai Gruppi FI e AN*).

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore PETRINI (Mar-DL-U), è respinta la questione pregiudiziale avanzata, con diverse motivazioni, dai senatori Zancan, Massimo Brutti, Fassone e Cavallaro.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale, rinviandone lo svolgimento ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge:

(3500) Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, recante disposizioni urgenti in materia di entrate (Relazione orale)

SALERNO, *relatore*. Il decreto-legge provvede in primo luogo a chiarire taluni aspetti inerenti l'ambito di applicazione dell'IRAP, stante le incertezze derivanti per il contribuente dalla pendenza di questioni di legittimità riguardanti tale imposta. Si dispone inoltre l'erogazione di un premio per le imprese risultanti da processi di concentrazione. Al riguardo, la Commissione ha proposto l'estensione dei benefici, consistenti in una significativa riduzione dell'IRAP per le piccole imprese che procedono alla concentrazione. Le ulteriori modifiche apportate in Commissione sopprimono le norme di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 e ripristinano il criterio previsionale con riguardo al versamento dell'acconto dell'IRAP nonché il beneficio del ravvedimento operoso.

DE PETRIS (*Verdi-Un*). Avanza una pregiudiziale di costituzionalità per violazione dell'articolo 77 della Costituzione, laddove si procede a modificare mediante decreto-legge lo statuto del contribuente, e dell'articolo 9, perché, al fine di accelerare la dismissione dei beni immobili della Difesa, si tenta di derogare alla normale procedura di verifica preventiva della sussistenza di un interesse storico-artistico.

TURCI (*DS-U*). È favorevole alla questione pregiudiziale, sottolineando in particolare il tentativo di sottrarre il patrimonio immobiliare pubblico della Difesa al preventivo vaglio dei beni culturali.

CASTELLANI (*Mar-DL-U*). Sostiene la proposta pregiudiziale denunciando il tentativo truffaldino di mascherare una sostanziale modifica delle norme inerenti la dismissione degli immobili della Difesa che ne mette a repentaglio la salvaguardia. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U*).

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore VITALI (DS-U), è respinta la questione pregiudiziale, avanzata dalla senatrice De Petris.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale, rinviandone lo svolgimento ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge:

(2949) Disposizioni in materia di contributi e di affidamento di servizi alle associazioni di protezione ambientale (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Foti e Ghiglia; Paroli ed altri*) (*Relazione orale*)

ZAPPACOSTA, *relatore*. In linea con il forte ruolo assegnato dalla normativa istitutiva del Ministero dell'ambiente alle associazioni ambientaliste, il provvedimento ne prevede un ulteriore riconoscimento individuandole come interlocutore privilegiato del Governo e del Parlamento per le politiche ambientali. Valorizzandone la funzione sociale, il provvedimento tende a promuoverne e favorirne l'attività procedendo alla concessione di un contributo per la realizzazione di specifici progetti e servizi mirati alla salvaguardia dell'ambiente e all'informazione ambientale. Si dispone altresì che il Ministero dell'ambiente possa ricorrere, per l'affidamento di tali servizi, a procedure di evidenza pubblica.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale rinviandone lo svolgimento ad altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3471) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa nel campo dello smantellamento dei sommergibili nucleari radiati dalla marina militare russa e della gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, fatto a Roma il 5 novembre 2003, con allegato e Scambio di Note effettuato a Roma il 2 aprile 2004, a Mosca il 7 maggio 2004 e a Roma il 25 maggio 2004 (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. Riprende l'esame degli articoli disponendo, su richiesta del senatore BOCO (*Verdi-Un*), la verifica del numero legale sulla votazione dell'articolo 2. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 11,13, è ripresa alle ore 11,37.

Presidenza del presidente PERA

Sui gravi atti terroristici avvenuti nel corso della mattinata a Londra

PRESIDENTE. Informa l'Assemblea che nel corso della mattinata a Londra si sono verificati numerosi attentati terroristici, i cui effetti sono al momento ancora indefiniti. Esprime al popolo ed alle autorità inglesi lo sgomento, la preoccupazione e la solidarietà del Senato e, quale segno di vicinanza, dispone la chiusura dei lavori della seduta antimeridiana.

Dà annuncio della mozione e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (*v. Allegato B*) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 11,40.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente MORO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,30*).

Si dia lettura del processo verbale.

PACE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Andreotti, Antonione, Baldini, Bettamio, Bosi, Centaro, Costa, Corsi, Cutrufo, D'Alì, Forte, Giuliano, Grillo, Guasti, Guzzanti, Ioannucci, Mantica, Pellegrino, Salini, Salzano, Saporito, Scotti, Sestini, Siliquini, Ulivi, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Brunale, Coviello, D'Ippolito, Modica, Mugnai, Pellicini e Pontone, per attività della 10^a Commissione permanente; Tomassini, per attività della 12^a Commissione permanente; Novi e Specchia, per attività della 13^a Commissione permanente; Vizzini, per attività della Commissione parlamentare per le questioni regionali; Fasolino, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause dell'inquinamento del fiume Sarno; Bianconi, Danieli Franco, Minardo, Pagano, Palombo e Villone, per attività del Comitato per le questioni degli italiani all'estero; Zorzoli, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti; Boldi, Carella, Cozzolino, Liguori, Longhi, Rollandin, Sanzarello e Tatò, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sul Servizio sanitario nazionale; Rigoni, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Marino, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Bonatesta e Bonfietti, per atti-

vità dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE; Bassanini, per una conferenza internazionale.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,36*).

Discussione dei disegni di legge:

(3247) Deputati CIRIELLI ed altri. (*I deputati Cirielli, Arrighi e Bellotti hanno ritirato la propria sottoscrizione alla proposta di legge*) – *Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi* (Approvato dalla Camera dei deputati)

(260) FASSONE ed altri. – *Nuova disciplina della prescrizione del reato*

(2699) FASSONE ed altri. – *Disposizioni in materia di prescrizione del reato alla luce del principio di «ragionevole durata» del processo*

(2784) GUBETTI ed altri. – *Norme per la tutela della certezza della pena e per la prevenzione delle recidive* (*ore 9,37*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 3247, già approvato dalla Camera dei deputati, 260, 2699 e 2784.

Ha facoltà di parlare il presidente della 2^a Commissione permanente, senatore Antonino Caruso, per riferire sui lavori della Commissione.

CARUSO Antonino (AN). Signor Presidente, la Commissione giustizia ha dedicato all'esame di questo provvedimento sedici sedute tra il 5 giugno 2002 (quando si tenne la prima) ed il marzo del corrente anno. Il 5 giugno 2002, in realtà, si esaminò solo il disegno di legge n. 260 che è collegato a quello in esame. Quindi, si può semplicemente dire che il lavoro della Commissione si è concentrato nell'arco di tre mesi (gennaio-marzo 2005), per un complesso, come dicevo, di sedici sedute che hanno portato all'esame e alla votazione dei primi quattro articoli

del disegno di legge n. 3247 che di articoli, nel suo complesso, ne ha dieci.

Il lavoro della Commissione si è poi interrotto a fronte del mutato atteggiamento delle forze di opposizione che, mentre nella prima fase avevano contribuito alla formazione di un testo migliore e comunque ad un dibattito pieno sulle questioni di volta in volta affrontate, a partire dall'esame dell'articolo 5, nella sostanza, si sono attestate su posizioni di ostruzionismo, utilizzando come strumento per lo stesso le diverse centinaia di emendamenti presentati.

Io devo solo riferire all'Assemblea, per forma più che per sostanza, perché tutti conoscono il contenuto di questo provvedimento, di che cosa si tratta. Il disegno di legge interviene su una serie di disposizioni che, per un verso, ridisegnano il sistema delle circostanze attenuanti del reato e, per altro verso, intervengono viceversa sul sistema della recidiva, sia con riferimento a disposizioni contenute nel codice penale, sia a disposizioni contenute nel codice di procedura penale, in particolare l'articolo 656, e nella legge sull'ordinamento penitenziario, con riferimento quindi a tutte le disposizioni miranti a regolare i cosiddetti benefici penitenziari.

Il motivo conduttore di quest'ultima serie di disposizioni che riguardano la recidiva risiede nel fatto di considerare la figura del recidivo, ancorché non tecnicamente dichiarato delinquente abituale, come quella di soggetto non meritevole, in linea generale, di poter godere di benefici, il che non è tradotto in disposizioni di carattere assoluto ma in disposizioni di carattere relativo, nel senso che i vari articoli, come ridisegnati dal provvedimento, inaspriscono per qualche verso e allontanano per qualche altro verso l'applicazione dei benefici.

Per quanto riguarda la prescrizione, sono sorte numerose polemiche, signor Presidente, con riferimento alla circostanza, utilizzata più come uno *slogan* – mi piace pensare – che come un'argomentazione di sostanza, secondo cui il disegno di legge allunga il tempo di prescrizione per i reati di minore rilevanza, o sanzionati con sanzioni di minore importanza, e viceversa lo accorcia con riferimento a quelli di maggiore portata.

A me piace dire – ha già sostenuto questo argomento il relatore in Commissione, senatore Ziccone – che, al di là dello *slogan*, la circostanza in sé è assolutamente plausibile, posto che di fronte a condotte ad elevato allarme sociale, quindi accompagnate da sanzione di elevato rango e di elevata importanza, è assolutamente ragionevole, spiegabile, avvertito e desiderato dai cittadini che l'azione di contrasto posta in essere dallo Stato sia rapida, concentrata ed efficace. Per quanto riguarda, invece, le condotte a minor allarme sociale, quindi con sanzioni di minor portata, il contrasto alle stesse può essere certamente dilazionato nel tempo, può trovare certamente un momento di subordinazione.

Questa è la volontà del disegno di legge e non può essere completamente annullata; di qui la ragionevolezza dell'allungamento del termine complessivo. Il principio che non può essere revocato in dubbio – e che infatti non è revocato in dubbio in questo disegno di legge – è quello della proporzionalità non tra il rango della condotta il cui disvalore è social-

mente avvertito rispetto alla durata del tempo di prescrizione, ma piuttosto rispetto all'entità della sanzione. La proporzione qui, come intuibile, è ovviamente assicurata, dunque su questo argomento, per quanto mi riguarda, non vi è questione alcuna. (*Applausi dei senatori Nessa e Meduri*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in relazione a quanto riferito dal senatore Caruso Antonino, il disegno di legge n. 3247, non essendosi concluso l'esame in Commissione, sarà discusso nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, senza relazione, neppure orale, ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del Regolamento.

In conformità a quanto avvenuto in analoghe circostanze, non esiste nel caso in questione un relatore all'Assemblea, tale non potendosi considerare il relatore alla 2^a Commissione permanente. Quest'ultima, infatti, non avendo concluso i propri lavori, non ha conferito specifico mandato di fiducia.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Signor Presidente, vorrei avanzare una questione pregiudiziale.

Vi è veramente l'imbarazzo della scelta a proporre e prospettare questioni di incostituzionalità rispetto a questo testo di legge, dove i proponenti – ovvero sia la maggioranza, per così dire, rimasta paralizzata rispetto alla spasmodica ricerca di realizzare l'obiettivo, ossia la salvezza processuale dell'onorevole Cesare Previti – hanno dimenticato ogni regola di buona tecnica processuale e, soprattutto, il rispetto di quella norma superiore che è la Carta costituzionale.

Indicherò, dunque, in via meramente esemplificativa ma non certamente esaustiva, alcune specifiche violazioni, in particolare quelle di due precisi principi costituzionali.

Secondo costante insegnamento della Corte costituzionale, è compito della Corte verificare che le norme processuali non conducano ad una paralisi, essendo valore di valenza costituzionale quello di assicurare l'efficienza di funzionamento del sistema processuale.

In secondo luogo, ferma la discrezionalità del legislatore in tema di decisione sanzionatoria – e questo è stato detto sin dalla sentenza n. 341 del 1994 – la Corte rivendica il ruolo, in materia sanzionatoria, di verificare il cosiddetto limite della ragionevolezza, limite che il testo in esame – come vedremo tra poco – viola, in modo smaccato, in ripetute occasioni.

Prenderò come esempio soltanto due delle materie trattate dal disegno di legge. Ebbene, in tema di prescrizione, l'articolo 6 prevede l'aumento dei termini di prescrizione per i reati meno gravi e la loro diminuzione per quelli più gravi, che è disposizione contraria ad ogni principio di ragionevolezza.

Dice il presidente Antonino Caruso, riferendo sui lavori della Commissione, che ciò non è irragionevole perché è abbastanza logico desiderare un processo più celere per i reati più gravi. Dimentica il presidente Caruso che questa norma avrà una enorme disposizione transitoria, cosicché nel transitorio verranno in sostanza amnistiati i reati più gravi e lasciati indenni quelli meno gravi.

Ciò sta a significare, signori della maggioranza, che ci sarà una moria dei procedimenti più gravi, un'amnistia dei reati più gravi ed una sopravvivenza dei reati meno gravi. Questo è manifestamente incostituzionale per violazione del principio di razionalità. (*Commenti ironici dai Gruppi della maggioranza*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il senatore Zancan sta illustrando una questione pregiudiziale. Non trovo adeguati i vostri commenti a quanto egli sta affermando.

ZANCAN (*Verdi-Un*). La ringrazio, signor Presidente.

In secondo luogo, consentire che la sospensione del procedimento abbia applicazione sino ad un quarto del tempo prescrizione è contro ogni principio di efficienza, perché – lasciatemelo dire – sarà impossibile fare un processo ad un imputato malato, così come sarà impossibile farlo ad un imputato che si sceglierà un avvocato ammalato o impedito per lavori parlamentari o per qualsiasi altra causa; saranno gettonati gli avvocati dell'età di 95 anni perché ciò consentirà il raggiungimento della prescrizione. Questo è contrastante con il principio di efficienza del processo, ma non basta.

Se guardiamo al trattamento sanzionatorio, per esempio all'articolo 5 del provvedimento in esame si prevede un aumento secco di un terzo per i reati in continuazione: tale aumento per i recidivi è assolutamente irragionevole. Si verificherà, infatti, che per una rapina commessa con un coltello con una lama poco lunga sarà necessario (se la pena per la rapina è di sei anni) applicare sanzione di due anni per il porto di coltello, che non può tra l'altro essere applicata perché superiore al massimo edittale. Ciò significa che è assolutamente irrazionale predisporre una normativa in materia di continuazione che non dà vantaggi, ma anzi svantaggi.

Ancora, se esaminiamo l'articolo 3, è massimamente irrazionale il divieto di comparazione delle circostanze attenuanti con le aggravanti per i recidivi, che darà luogo a risultati talmente sperequati da essere assolutamente inaccettabili.

Il medesimo furto di una macchina commesso da un incensurato e da un recidivo avrà l'esito di una pena di due mesi per l'incensurato, superiore a due anni per il recidivo, il che significa ritornare al tipo di autore nella sanzione e non già, come afferma la Carta costituzionale, verificare la gravità del fatto come primo elemento di verifica della sanzione medesima.

All'articolo 8, poi, stabilite che l'affidamento in prova per i tossicodipendenti recidivi può essere dato soltanto una volta, dimenticando che nella vostra nuova proposta di legge in materia di droga la possibilità di

affidamento è addirittura portata a tre volte; ma *de minimis non curat* questo legislatore, infatti, presentate un disegno di legge e, contestualmente, un altro provvedimento che reca disposizioni esattamente contrarie.

Ma, soprattutto, c'è una palese violazione del principio di rieducazione della pena, previsto dall'articolo 27, terzo comma, della Costituzione laddove l'affidamento in prova nei confronti del tossicodipendente è voluto come momento di recupero della persona che ha commesso determinati fatti stretto dalla necessità dell'uso della sostanza stupefacente.

Come – e qui vengo ad un altro punto di estrema incidenza del disegno di legge – è contrario a qualsiasi principio di efficienza il regime transitorio, che prevede, al di là di qualsiasi possibilità di conservazione del processo, che tutti i processi pendenti abbiano nuova applicazione di prescrizione e quindi non abbiano quella salvaguardia che la stessa normativa in materia di giusto processo ha previsto come momento, appunto, di salvaguardia rispetto a nuove previsioni normative.

Concludo qui la prospettazione di queste questioni di costituzionalità che, come i signori colleghi hanno potuto verificare, è ampia, variegata, articolata e investe non solo specifiche norme ma la struttura, lo spirito, quindi, in modo globale, il disegno di legge in titolo.

Sarebbe stato assai preferibile, signori colleghi, una norma secca di salvezza per l'onorevole Previti piuttosto che tanta devastazione della Carta costituzionale.

Le violazioni delle norme costituzionali previste in questo testo di legge sono così gravi, così pervasive, che nel momento in cui sento il dovere, a nome personale e del mio Gruppo, di sollevare tali questioni a quest'Aula del Parlamento, anticipo fin d'ora che, se questo ramo del Parlamento dovesse respingerle – Dio non voglia, perché la difesa della Costituzione è il compito più alto di qualsiasi Parlamento – sarà indispensabile chiedere al popolo italiano di mobilitarsi in difesa della Costituzione. (*Applausi dal Gruppo Verdi-Un*).

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Signor Presidente, ho chiesto la parola per illustrare una pregiudiziale di costituzionalità.

Desidero, anzitutto, segnalare il nostro dissenso, la divergenza di valutazione rispetto alla ricostruzione della vicenda relativa al disegno di legge proposta qui dal presidente Caruso Antonino.

Assistiamo, sempre più spesso, ad una contrazione della discussione su disegni di legge delicati e al centro di uno scontro politico. Qualificare come ostruzionistica un'opposizione rigorosa, che naturalmente cerca anche di prendere tutto il tempo necessario a svolgere le proprie argomentazioni e a manifestarle entro e fuori la Commissione (quando passa qualche settimana di discussione è evidente che qualcuno, anche all'esterno, si accorge che si sta discutendo), secondo noi, non è esatto. L'ostruzionismo è

altra cosa, l'abbiamo fatto in alcune occasioni, in questa volevamo continuare a discutere.

Si giunge, invece, all'esame in Assemblea senza che vi sia stata un'accurata discussione sulla parte più delicata e criticabile di questa legge, che è proprio la seconda.

Svolgerò alcune considerazioni volte a dimostrare che alcuni aspetti del disegno di legge sono in contrasto con il dettato costituzionale. L'articolo 1 del provvedimento introduce un numero 6-*bis*) all'articolo 62 del codice penale, prevedendo un'attenuante connessa alla circostanza che la persona cui si riferisce il giudizio era, al momento della commissione del fatto, di età pari o superiore ad anni settanta, mentre, al momento della sentenza, non si trovava nelle condizioni di cui all'articolo 99, cioè nei suoi confronti non era applicabile la recidiva.

A mio giudizio, l'articolo 1 del disegno di legge, così formulato, è illegittimo, sotto il profilo della conformità alla Costituzione, per due ordini di motivi. In primo luogo, la disparità di trattamento dovuta all'età mi pare in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione; in secondo luogo, esso è costituzionalmente illegittimo in relazione all'articolo 25 della Carta fondamentale. Mi capiterà di richiamare ancora l'articolo 25, che, al secondo comma, recita: «Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso».

Si viene qui a determinare una posizione, quella della persona che abbia compiuto settant'anni di età al momento del fatto e che al momento della sentenza non si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 99, per motivi del tutto contingenti. Il momento della sentenza, che si presume irrevocabile, anche se nella norma non è detto, dipende da contingenze dovute all'organizzazione giudiziaria e dunque non da una legge precedente che fissi il regime sanzionatorio in modo inequivocabile.

Più in generale, vi sono altri aspetti del disegno di legge che, a mio giudizio, si manifestano in contrasto con l'articolo 25 della Costituzione. Nella nuova disciplina della recidiva che ci viene proposta, il trattamento sanzionatorio non deriva dal fatto che è previsto e disciplinato dalla norma penale, ma deriva da una condizione soggettiva, estranea al fatto. In particolare, il nuovo articolo 99 del codice penale, introdotto dall'articolo 4 del disegno di legge in esame, nella parte in cui rende obbligatorio l'aumento per la recidiva, viola, in ragione di un semplice *status* soggettivo, il principio della parità di trattamento penale a parità di violazione della legge penale.

Ancora, con l'articolo 5 si interviene sull'istituto della continuazione, stabilendo l'aumento di pena per la continuazione in base ad una circostanza del tutto estranea al trattamento punitivo del fatto. È assai singolare che, sulla base di una circostanza estranea che non dovrebbe rilevare ai fini della continuazione, si rimodelli proprio la disciplina della continuazione del reato in riferimento alla fattispecie qui delineata.

Più in generale, il mio dubbio nasce dal fatto che, secondo l'articolo 25, secondo comma, della Costituzione, si punisce un fatto, mentre in questo caso siamo di fronte a misure punitive costruite in modo diverso, non

ancorate al fatto e alla sua valutazione: la punizione viene rapportata più che al fatto, oggetto di giudizio, al tipo di autore. Questa è la caratteristica delle norme in tema di recidiva, che vengono introdotte con questo disegno di legge.

Inoltre, a mio giudizio, un altro punto del disegno di legge entra in contrasto con il dettato costituzionale. Precisamente, ritengo che il regime dell'interruzione e della sospensione sia, nell'ambito della seconda parte del disegno di legge, in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo.

Secondo la disciplina contenuta nel disegno di legge, il prolungamento del termine di prescrizione è consentito solo in caso d'interruzione e di sospensione del suo corso e non può, comunque, superare un quarto della durata massima. Siamo, pertanto, di fronte ad una equiparazione del regime della sospensione e di quello della interruzione. È un fatto assai rilevante, di cui è stata denunciata la stravaganza anche dai penalisti italiani in una lettera di qualche mese fa.

Come è noto, l'istituto della interruzione e quello della sospensione sono radicalmente diversi: l'interruzione è legata ad eventi processuali tipici, connessi alle iniziative che l'autorità giudiziaria assume per perseguire il reato, mentre la sospensione del corso della prescrizione vuole sottrarre dal calcolo definitivo quegli eventi che rappresentano una pausa del corso processuale non fisiologica. Insomma, la sospensione del processo dipende spesso da un evento sottratto alla disponibilità dell'autorità giudiziaria.

Il disegno di legge, invece, mette insieme, confondendole, interruzione e sospensione, con un effetto, quello di rimettere la disponibilità dei tempi processuali, essendo comunque breve il termine di prescrizione previsto, all'imputato. Non c'è freno, sulla base di questa norma, alle attività dilatorie, all'uso strumentale del processo, a chi vuole perdere tempo, a chi si difende dal processo e punta all'obiettivo della prescrizione. Ebbene, ciò è in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo.

Infine, l'ultima mia annotazione riguarda l'articolo 10, il più buffo e singolare di tutto il disegno di legge, che comunque credo dovrete correggere, essendo davvero impresentabile. L'articolo 10 recita testualmente: «La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, salvo che le disposizioni vigenti siano più favorevoli all'imputato, si applica ai fatti commessi anteriormente a tale data ai procedimenti e ai processi pendenti alla medesima data».

Stando alla lettera di questa norma, la legge non si applica per il futuro. Ma se si applica soltanto agli eventi e ai fatti passati e ai processi in corso e non la si applica per il futuro, se con la prescrizione si cancellano decine e decine di migliaia di processi, sulla base dell'anticipo del termine di prescrizione che la legge stabilisce, non siamo di fronte ad una amnistia mascherata? Non si tratta di un'amnistia che, con la scelta dello strumento

normativo, ci appare illegittima ed in contrasto con il dettato costituzionale?

È un altro argomento che sottopongo all'attenzione dei colleghi e che dimostra la censurabilità, sotto il profilo costituzionale, di questo testo normativo. (*Applausi dal Gruppo DS-U*).

FASSONE (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE (*DS-U*). Signor Presidente, illustrerò tre questioni pregiudiziali di ordine costituzionale, non senza premettere che quando vengono affacciate questioni di tale natura l'Assemblea le accoglie normalmente con un atteggiamento di rassegnata insofferenza – mi si accetti l'ossimoro – quasi che ciò rispondesse ad una liturgia, ad un gioco delle parti in cui l'opposizione è obbligata a sollevarle, consapevole della loro infondatezza, e la maggioranza è obbligata ad ascoltarle, ansiosa di passare al voto, dove le quantità assicureranno il successo a prescindere dalla qualità.

Non è così, perché in questa legislatura abbiamo constatato più e più volte che la partita legislativa non si esaurisce qui e io ho fondata convinzione che le questioni che ora affaccerò abbiano solido fondamento.

La prima attiene all'articolo 5 e nasce dal criterio di non manifesta irragionevolezza delle scelte del legislatore. Il criterio della ragionevolezza è dai malevoli attribuito ad arbitraria invenzione della Corte costituzionale, dagli attenti è riconosciuto invece semplicemente come figlio del principio di uguaglianza.

Il legislatore è libero di disciplinare le varie situazioni secondo la sua discrezionalità, ma deve trattare in modo uguale i casi uguali o simili e in modo diseguale i casi difformi, ma in misura tale che la disuguaglianza non sia inversamente proporzionale alla loro scala di valori. In altri termini, il legislatore non può trattare in modo più grave una situazione che egli stesso in altra disposizione riconosce come più meritevole di quella trattata in modo meno grave.

Questo è esattamente quel che accade nell'articolo 4. Nel primo comma, infatti, a proposito della recidiva, si prevede che il giudice può aumentare la pena di un terzo quando si tratti di recidiva semplice, la meno inquietante, la meno pericolosa, un eventuale precedente lontano, anche di modestissima qualità. Dunque, aumento facoltativo, quantità vincolata.

Nel caso invece di recidiva qualificata, cioè reato della stessa indole o commesso a distanza ravvicinata rispetto al primo, e quindi indice di maggiore pericolosità, l'aumento di pena è ancora discrezionale, facoltativo, ma è fino alla metà, cioè teoricamente anche di un solo giorno. Dunque, la situazione meno grave, la recidiva semplice, è trattata in modo assai più pesante della recidiva qualificata, più grave. Questo è manifestamente contrario al principio di ragionevolezza.

La situazione è poi ulteriormente appesantita se si mettono in relazione le due norme che ho ora citato con l'ultimo comma dello stesso articolo 5, dove l'aumento di pena è obbligatorio in presenza di una certa tipologia di reati, anche a fronte di una recidiva semplice. Quindi, in questo caso, abbiamo l'aumento di un terzo in presenza di una recidiva semplice e l'aumento teorico anche di un solo giorno in presenza di una recidiva qualificata: chiaramente non va.

La seconda pregiudiziale di costituzionalità attiene invece alla materia della prescrizione, e quindi investe l'articolo 6. La prescrizione del reato è evidentemente un fenomeno negativo per il processo, perché sta a significare che la giurisdizione non ha potuto approdare al suo epilogo, che è quello dell'accertamento della fondatezza o meno dell'ipotesi accusatoria. Tutte le pronunce in rito sono un insuccesso della giurisdizione.

Il legislatore, dunque, deve disciplinare con prudente attenzione la materia della prescrizione, tenendo presente la sua *ratio* che, secondo ripetute sentenze della Corte costituzionale, e cito per tutte la n. 254 del 1985, si ricollega al presunto venir meno dell'allarme nella coscienza comune.

Ora, questo venir meno non c'è, e lo riconosce lo stesso testo al nostro esame, quando si è in presenza di due fenomeni: da un lato, l'interruzione della prescrizione, cioè l'attivazione della giurisdizione che dimostra di volersi sollecitamente impegnare per la conclusione del processo, dall'altro, la sospensione della prescrizione, che sta ad indicare che il processo non può essere penalizzato quando la giurisdizione è nell'impossibilità di operare.

La sospensione della prescrizione sta a significare che l'orologio si ferma per tutta la durata del tempo in cui la giurisdizione è bloccata. Questo è talmente vero che anche l'infelicissimo disegno al nostro esame continua... (*Brusio in Aula*).

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia.

FASSONE (*DS-U*). Anche il disegno al nostro esame, dicevo, continua a considerare e a rispettare l'interruzione della prescrizione e la sospensione della medesima, ma lo fa in un modo palesemente assurdo ed irrazionale, perché, una volta attribuita rilevanza alla sospensione, non può definirne la quantità.

Se la sospensione dura, in ipotesi, tre anni, perché – ad esempio – l'imputato è malato o è infermo di mente o c'è comunque un impedimento che blocca il processo per tre anni, non si può riconoscere la rilevanza di questo impedimento e poi definirne la quantità, in ipotesi, in tre o in sei mesi, perché così stabilisce il testo, definendo lo scorrimento possibile nei limiti di un quarto, per giunta in concomitanza degli atti interruttivi.

Questo è manifestamente irragionevole perché, se la sospensione ha un riconoscimento, essa dev'essere ragguagliata all'intera misura di tempo in cui la sospensione del processo opera.

Questo è il secondo profilo di illegittimità costituzionale che credo assai solidamente fondato.

Il terzo profilo attiene alla mancanza di una qualsiasi disposizione che regoli l'impatto di questa nuova normativa sui procedimenti in corso. L'impatto sarà devastante, come i colleghi hanno già illustrato. Non entro nel merito, perché questa non è la sede; mi limito ad osservare che, proprio alla luce di quelle premesse di cui ho detto in precedenza, cioè l'esigenza che la giurisdizione possa snodarsi secondo le sue finalità, è del tutto corretto e legittimo che un processo sia stato e sia tuttora gestito secondo le aspettative temporali della prescrizione vigente nel momento in cui il processo si svolge.

La cosa è talmente vera che, quando venne varata la riforma costituzionale dell'articolo 111, nota come «il giusto processo», ivi, cioè con la legge costituzionale n. 2 del 1999, fu espressamente stabilito che si rinviava ad una legge ordinaria per mitigare l'impatto della nuova normativa sui processi in corso.

Siccome la legge costituzionale sul giusto processo sovvertiva radicalmente i criteri di valutazione della prova secondo i quali i processi in corso venivano amministrati, la legge costituzionale individuò un parametro di livello costituzionale, che oggi fa da riferimento anche per noi, secondo cui, ogni volta che si innova profondamente in disposizioni processuali, occorre in qualche modo mitigare e temperare l'effetto che le stesse hanno sui processi in corso e sotto pena di produrre gli effetti che i colleghi hanno ripetutamente segnalato.

Anche a questo riguardo, non volendo parlare in modo generico, mi limito a ricordare due sentenze della Corte costituzionale. La prima, la n. 353 del 1996, che recita: «Pienamente libero nella costruzione delle sanzioni processuali, il legislatore non può tuttavia scegliere, fra i possibili percorsi, quello che comporti, sia pure in casi estremi, la paralisi dell'attività processuale (...)». (*Richiami del Presidente*).

Venendo a tempi molto più vicini a noi, la sentenza n. 219 del 2004, a proposito del patteggiamento allargato, ha salvato la norma di tipo transitorio che era stata introdotta, proprio perché non manifestamente irragionevole, offrendoci quindi il parametro secondo il quale valutare le disposizioni in corso.

Molti altri profili ci sarebbero, ma il tempo limitato mi vieta di soffermarmi e comunque certamente nella discussione di merito non mancherà la possibilità di evidenziare alcune scelte, non solo infelici quanto all'opportunità, ma illegittime quanto alla loro costituzionalità. (*Applausi dal Gruppo DS-U e dei senatori Cavallaro e Crema*).

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, mi pare di poter dire che, senza soluzione di continuità, prosegue oggi l'operazione che potrei

definire di *bricolage* normativo, cioè di messa a punto di una serie di strumenti quanto mai imprecisi e approssimativi, che ieri definivo di possibile appartenenza a due grandi tipologie: quella delle leggi manifesto e quella delle leggi *ad personam*.

Oggi ci troviamo in un caso che dimostra come ormai la maggioranza stia acquisendo una certa dimestichezza raffinata con tale tecnica. Siamo, infatti, in un caso misto, cioè un caso in cui si predispone una legge che ha alcune caratteristiche della legge manifesto e altre della legge *ad personam*, ovviamente mutuando di entrambe, come è inevitabile, vizi, difetti e inadeguatezze.

Queste inadeguatezze ridondano non soltanto nell'impianto di merito, del quale ci occuperemo successivamente, ma anche nel parametro di ragionevolezza e costituzionalità al quale dobbiamo sottoporre la norma ordinaria prima di discuterne i contenuti normativi specifici.

I colleghi hanno sottratto al mio dire molte delle argomentazioni che avrei potuto portare e soprattutto hanno per una parte chiarito che, in realtà, le questioni che si possono e si dovrebbero proporre non sono solo quelle relative all'istituto della prescrizione, sul quale parlerò brevemente, ma anche quelle riferite all'istituto della recidiva.

Esso viene affrontato – tanto per cambiare – in maniera alquanto approssimativa, ma soprattutto – è una notazione che fino ad ora non era stata fatta – si fa riferimento alle misure alternative alla detenzione e agli effetti della recidiva sulla detenzione con una demolizione indiretta delle norme attualmente vigenti in materia (mi riferisco, in particolare, alla cosiddetta legge Gozzini), mancando, anche in questo caso, di ogni sistematicità rispetto al tema generale delle misure alternative alla detenzione, le quali, come è noto, debbono essere valutate non soltanto in riferimento a coloro che sono recidivi, ma anche, in generale, al sistema dei reati, al loro valore, al loro peso, alla loro consistenza e al loro disvalore sociale. Ciò manca totalmente in queste disposizioni, per cui anche il capitolo sulla recidiva suonerebbe incompleto, illogico, irrazionale e dunque incostituzionale.

Ma qui intendo occuparmi specificamente dei problemi relativi alla prescrizione, ovviamente in maniera molto sintetica, non senza chiarire, per l'ennesima volta, che l'affermazione che è stata fatta, in un modo che definirei agghiacciante per un giurista, secondo cui la prescrizione sarebbe un istituto utile perché accelera il corso dei processi è una sciocchezza che non so dove possa essere stata raccolta. Non esiste infatti manuale, neanche il Bignami (come si diceva una volta; oggi si direbbe il Simone, ossia manuali compilativi molto sintetici) che possa contenere un'idiozia del genere.

La prescrizione è semplicemente una sorta di resa dello Stato, della potestà punitiva statale. In teoria, non dovrebbe essere prescrittibile alcun reato, perché la pretesa punitiva statale dovrebbe essere così forte, ma anche così efficace, da giungere al perseguimento dei reati nel tempo giusto affinché i colpevoli vengano scoperti e condannati. Si tratta, comunque, di una misura emergenziale che lo Stato si dà per le ipotesi in cui

la sua potestà punitiva fosse ormai nel tempo troppo dilatata rispetto alla gravità e al disvalore sociale del reato commesso.

Questo è l'istituto della prescrizione, tant'è vero che, non a caso, esso non appartiene al processo, ma alla teoria generale del reato. Ma soprattutto richiamo l'attenzione sul fatto che stiamo parlando di un istituto che avrebbe dovuto e dovrebbe trovare la sua ricomposizione all'interno di quel provvedimento che ci era stato annunciato come prossimo all'inizio della legislatura e che invece ancora attendiamo inutilmente.

Detto questo, le proposte che vengono formulate in ordine all'istituto della prescrizione sono tutte irrazionali, illogiche, contraddittorie e, ovviamente, sono motivate dal fatto che si cerca – tutti ormai lo sappiamo e lo abbiamo capito – di ridurre, in buona sostanza, l'istituto della prescrizione partendo intanto dalla considerazione che la disciplina sconvolge il nostro attuale ordinamento perché prevede il calcolo della prescrizione, che prescinde dall'incidenza delle circostanze attenuanti o aggravanti in concreto, facendo salve soltanto le aggravanti ad effetto speciale e l'eventuale concorso con le attenuanti in quel caso.

Fra l'altro, si innova totalmente l'istituto, così come si innova gli istituti della sospensione e dell'interruzione della prescrizione. Ovviamente questo dovrebbe consentire il permanere di una delle condizioni di esistenza e giustificazione degli ordinamenti statali, cioè il perseguimento dei reati, cosa che invece qui si mina quasi alla radice, perché la repressione sicura dei comportamenti penalmente illeciti viene messa in notevole difficoltà.

Richiamo, al riguardo, un'altra specifica fonte normativa, cioè l'articolo 5 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, che prevede la salvaguardia del diritto alla sicurezza. Il diritto alla sicurezza prevede il perseguimento dei reati e addirittura quindi non si soddisfa del contrario, cioè del tentativo di uno Stato di perseguirli il meno possibile. Pertanto, anche questa fonte che, tra l'altro, è considerata, ai sensi dell'articolo 117, comma primo, della Costituzione, una fonte endogena di diritto, dev'essere ritenuta un limite invalicabile rispetto alle norme che interpolino o modifichino istituti di diritto sostanziale che hanno tuttavia una conseguenza sul perseguimento in concreto dei reati.

Aggiungo un altro tema: molte volte si è parlato in quest'Aula, direi del tutto inutilmente, delle vittime del reato; si pensi quanto questi provvedimenti incideranno negativamente, essendo noto che la pronuncia di prescrizione, specialmente se in primo grado, impedisce un accertamento di merito nella fase penale e quindi impone, a coloro che, ai sensi dell'articolo 24 della Costituzione (quindi altra norma di rango primario costituzionale) volessero agire in giudizio per la tutela dei propri diritti di riprendere *ex novo* la loro difesa e di ricominciare da capo l'*iter*.

Non solo, quindi, questa non è una norma che accelera i processi ma, probabilmente, farà chiudere ignominiosamente molti processi penali per le vittime dei reati e necessiterà di una nuova fase di accertamento civile dei loro diritti.

L'ultima considerazione è già stata formulata e pertanto la enuncio semplicemente: è del tutto irrazionale la fase transitoria, così come viene proposta dall'ultimo articolo di questo provvedimento che – non è stato qui richiamato – ma è stato persino ripudiato, come la guerra all'articolo 11 della Costituzione, da alcuni dei suoi presentatori, ed è quella che, tra l'altro, secondo alcuni, addirittura si applicherebbe solo ai processi pendenti alla medesima data.

Noi non vogliamo credere ad un'interpretazione così caudica, ma qui soccorre l'argomentazione che già proponeva il collega Fassone, cioè è chiaro che una revisione così radicale dell'istituto comporterebbe che almeno esso non dovesse essere mai applicato ai processi pendenti. Infatti, è vero che si tratta, come io ho più volte richiamato, di norma di diritto sostanziale, ma è altrettanto vero che essa incide in maniera talmente massiccia sull'intero corso di migliaia, probabilmente di centinaia di migliaia di procedimenti da dover essere regolata anche come norma processuale, e quindi secondo il principio del *tempus regit actum*.

Non è possibile che, tra l'altro, le pratiche che sono state poste in essere e che noi spesso sappiamo dilatorie ai fini della prescrizione, adesso improvvisamente vengano recepite come pratiche utili quando nel vecchio sistema non erano efficaci.

Quindi, ribadisco la necessità di non procedere all'esame di questo disegno di legge, le cui motivazioni sono assolutamente da respingere. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U*).

PRESIDENTE. Ricordo che, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, nella discussione sulla questione pregiudiziale può prendere la parola non più di un rappresentante per Gruppo per non più di dieci minuti.

AYALA (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AYALA (*DS-U*). Signor Presidente, occuperò meno dei dieci minuti che il Regolamento mi assegna, anche perché non ritengo di dover aggiungere ulteriori approfondimenti alle osservazioni offerte alla valutazione dell'Assemblea dai colleghi che mi hanno preceduto.

Devo dire che si è trattato di argomentazioni di una chiarezza solare, non soltanto per l'approfondimento che i colleghi hanno svolto su questo disegno di legge prima di prendere la parola, ma perché devo riconoscere che ci sono delle incostituzionalità che sarebbe difficile concepire anche in un ideale gioco di società in cui tutti ci misurassimo a chi riesce a farla più grossa.

Quindi, non tornerò analiticamente sulle questioni già illustrate. Desidero porre, in particolare, l'accento – dopo averlo letto più volte – sull'articolo 10, cioè sulla norma transitoria. Per quale motivo ho dovuto leggerlo più volte? Perché mi sembrava quasi incredibile, una normativa rozza; tutta questa normativa è rozza. Ho suggerito, a chi se ne è occu-

pato, di tornare all'agricoltura; sono braccia sottratte ingiustamente a un lavoro che forse potrebbe essere svolto, con migliore efficacia e migliore funzionalità, anziché fare questo tipo di leggi.

Quello che è incredibile è la risposta al quesito «questa legge a chi si applica». È un quesito che riguarda qualunque legge. Stabilire che questa normativa si applica soltanto – leggo testualmente, perché non ci sono parole che possano essere più chiare della lettura del testo – ai fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge e ai processi pendenti alla medesima data, vuol dire che il Parlamento è chiamato a legiferare, attraverso una importante – da certi punti di vista – innovazione normativa, non su istituti di rilievo del codice di procedura penale per il futuro, che è la normale prospettiva di ogni legge (si legifera perché si ritiene che vi è una normativa non coerente, insufficiente, superata dai tempi e si guarda al futuro per far sì che quei limiti siano superati), ma che questa legge si applica soltanto al passato. Credo non c'entri niente il fatto che in questa maniera si favorisce in particolare l'esito processuale di certi processi a carico di un certo imputato; non ci crederò mai, ma il dato di fatto oggettivo è questo.

Se così è, siamo di fronte ad un'amnistia; impropria, quanto si vuole, la più impropria delle amnistie, ma pur sempre un'amnistia, cioè un fatto ablativo. A torto o a ragione, il legislatore del 1991 ha stabilito che si possa fare in Parlamento un'amnistia, ma che ci vogliono i due terzi dei votanti, cioè una maggioranza qualificata, che in questo caso è facile prevedere non ci sia.

Comincio dalla fine. Come si può credere che passi al vaglio della Corte costituzionale una norma del genere? Non passando (ecco perché questo mi sembra il punto più delicato), salta tutta la legge. È giusto, come hanno fatto i colleghi che mi hanno preceduto (e come magari brevemente accennerò anch'io), porre in evidenza i tanti punti di stridente incostituzionalità che sono contenuti nei nove articoli precedenti all'articolo 10; è giustissimo, ci sono e vanno evidenziati, vanno offerti alla riflessione dei colleghi. Tuttavia, nel momento in cui c'è questa macroscopica incostituzionalità che riguarda una norma che subordina l'entrata in vigore, l'efficacia, l'operatività di tutta la normativa nel suo complesso, essendo incostituzionale questa, è incostituzionale tutto.

Non è che la maggioranza, durante questa legislatura, non abbia approvato leggi incostituzionali. Io ho avvertito più volte i colleghi, non perché disponga di una palla di vetro che mi consentiva, durante il dibattito parlamentare, di prevedere quello che avrebbe fatto la Corte (ci mancherebbe altro), ma perché eravamo di fronte ad incostituzionalità di una virulenza tale che era chiaro ed evidente che la Corte non avrebbe mai potuto superarle. Qui siamo di fronte ad una di queste ipotesi.

VOCE DAI BANCHI DELLA MAGGIORANZA. Tempo!

AYALA (*DS-U*). Il tempo lo stabilisce il Presidente.

PRESIDENTE. Il tempo scorre.

AYALA (*DS-U*). Voi voterete questa vergogna, quindi, almeno fateci parlare.

PRESIDENTE. Senatore Ayala, si rivolga alla Presidenza.

AYALA (*DS-U*). Io mi rivolgo sempre a lei, signor Presidente, e a lei come persona ancora di più. (*Commenti del senatore Monti*). Lo stile leghista dall'Europa approda alle Aule parlamentari nazionali, ma è sempre uguale, è sempre lo stesso, da molti anni. (*Applausi dai banchi dell'opposizione*).

VOCE DAI BANCHI DELL'OPPOSIZIONE. È il loro senso dell'umorismo!

AYALA (*DS-U*). Lo recepisco e lo accolgo come tale.

Signor Presidente, non si tratta di una polemica personale con il presidente Caruso, con il quale non riesco a polemizzare da quando lo conosco, ma è sorprendente – colgo quest'altro aspetto e mi avvio alla conclusione – l'argomentazione che questa mattina egli ha offerto all'Aula per superare una incongruenza fortissima, una delle tante. Il disegno di legge in esame allunga i termini di prescrizione per i reati meno gravi e li accorcia per quelli più gravi.

Non voglio ripetere quanto ha detto il senatore Caruso, in quanto i colleghi lo hanno ascoltato con l'attenzione che sempre meritano i suoi interventi. Dico soltanto che, con facile prognosi, il criterio di ragionevolezza del presidente Caruso non è e non potrà mai essere quello utilizzato dalla Corte costituzionale. Per nostra fortuna, la Corte costituzionale non ragiona come il presidente Caruso.

Pertanto, è insuperabile questo argomento: per i reati meno gravi termine di prescrizione più lungo, per i reati più gravi termine di prescrizione accorciato. La Corte casserà tutto questo, con buona pace dei tentativi del senatore Caruso. (*Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Crema. Congratulazioni*).

ZICCONE (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZICCONE (*FI*). Signor Presidente, vorrei brevemente chiarire un punto che ritengo fondamentale per tutte le questioni pregiudiziali che sono state poste.

Non è un caso che tutte le questioni si risolvano nell'invocazione del criterio della ragionevolezza. Sotto l'aspetto delle eccezioni di costituzionalità vengono presentate varie questioni che, esaminando il contenuto della legge, ne sottolineano aspetti per così dire di irragionevolezza.

Dico ai colleghi che so bene che la Corte costituzionale, fra i criteri che ha adottato nello stabilire quando una legge è contraria alla Costituzione, usa il criterio della ragionevolezza. Ma non tutte le critiche, direi nemmeno quelle più severe, si trasformano in irragionevolezza.

Vorrei partire da questa ovvia affermazione per quanto riguarda – ad esempio – il più attaccato degli articoli, quello più contestato dalle opposizioni, ossia l'articolo 10, la norma transitoria.

Desidero fare un discorso semplice. Non si può dare dell'articolo 10 – così come è stato fatto da alcuni colleghi dell'opposizione – un'interpretazione francamente irragionevole, ossia che l'articolo 10 voglia disporre soltanto per il passato l'efficacia della legge in esame. Ciò è contrario a tutti i principi dell'ordinamento. Tutti sanno che un principio fondamentale del nostro ordinamento è quello che le leggi qualche volta possono riguardare il passato ma certamente riguardano sempre il futuro.

Se così non fosse, e se fosse stato scritto nell'articolo 10 – e non è scritto – che la legge in questione si applica soltanto ai fatti compiuti in precedenza, saremmo chiaramente in presenza di una norma palesemente incostituzionale e per ovvie ragioni; sarebbe evidentemente una sorta di camuffamento di amnistia. Ma i fatti non stanno in questi termini.

Devo ribadire che non vi è alcuna possibilità d'interpretare ragionevolmente l'articolo 10 se non nel senso che prevede l'ordinamento, ossia che la norma vale certamente per il futuro ed è poi previsto che valga anche per i casi compiuti in precedenza. Infatti, il criterio della ragionevolezza è stato invocato proprio per sostenere il contrario di quanto qualche autore ha sostenuto, ossia che l'articolo 10 prevede che la normativa valga solo per il futuro.

Si afferma che la irragionevolezza consiste proprio nel fatto che la norma riguarda i casi passati, perché è rispetto a quelli che si trasforma in una sorta di blocco per il processo penale: non c'è più la possibilità di giudicare perché questa sorta di prescrizione, che interviene in modo fulminante, annulla lo sforzo compiuto in molti anni dai giudici e ferma, qualunque ne sia lo stadio, il processo. Questo è un altro aspetto, opposto a quello che è stato chiarito prima, che riguarda quanto il collega Fassone ha spiegato un po' meglio: cioè vorremmo una norma transitoria che si ponesse un po' meglio e un po' di più il problema dell'attuazione e dell'efficacia rispetto ai casi passati.

Vedete, colleghi, al quesito se le norme che attengono alla prescrizione, quando sono più favorevoli al reo (perché quando non sono favorevoli al reo, in virtù dell'articolo 2 del codice penale e di un principio che si considera costituzionalizzato, è chiaro che non possono riguardare coloro i quali hanno già compiuto i fatti di cui si discute; quando, invece, si tratta di fatti futuri a cui bisogna applicare la normativa questa viene applicata), travolgano o non travolgano i procedimenti in corso, la risposta è stata già data, non dal legislatore in questo provvedimento ma dalla giurisprudenza, come è stato ricordato dalla Corte di cassazione.

Quest'ultima, illustrando e comprendendo il fenomeno della prescrizione, ha affermato che si tratta di un istituto che ha certamente un significato processuale, ma anche un significato sostanziale, cioè interviene nella disciplina sostanziale del reato, e per questa ragione ha spiegato che non può non essere applicata ai casi del passato. Questo è lo stato della giurisprudenza.

Il legislatore, nel prevedere l'articolo 10, ha inserito una norma che ha voluto trasformare in interpretazione autentica e chiara quella che è stata, per provvedimenti che hanno riguardato di fatto modifiche della prescrizione a seguito dell'abbassamento delle pene edittali, un'applicazione anche ai casi del passato.

In altri termini, voglio dire che tutte le critiche che sono state rivolte possono essere ragionevoli, possono avere il loro sfogo parlamentare attraverso la presentazione di emendamenti, possono provocare una riflessione – come è stato detto – nella maggioranza sull'opportunità di modificare o non modificare alcune norme, di applicare o non applicare alcuni principi in modo così rigoroso, ma non sono certamente critiche valide dal punto di vista della costituzionalità.

Per questo ritengo – e credo che il mio pensiero sia anche quello dell'intero Gruppo di Forza Italia – che le questioni di carattere pregiudiziale che sono state poste sul piano costituzionale debbano essere respinte. (*Applausi dai Gruppi FI e AN*).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della questione pregiudiziale.

Verifica del numero legale

PETRINI (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(*Segue la verifica del numero legale*).

Il Senato è in numero legale.

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 3247, 260, 2699 e 2784**

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale, presentata, con diverse motivazioni, dai senatori Zancan, Brutti Massimo, Fassone e Cavallaro.

Non è approvata.

Dichiaro aperta la discussione generale che, come stabilito nella Conferenza dei Capigruppo, avrà luogo nella seduta antimeridiana di martedì prossimo.

Rinvio pertanto il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge:

(3500) Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, recante disposizioni urgenti in materia di entrate (Relazione orale) (ore 10,40)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3500.

Il relatore, senatore Salerno, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

SALERNO, *relatore*. Signor Presidente, l'atto Senato n. 3500, che siamo in procinto di discutere, è un decreto-legge reso necessario da diverse situazioni, tra le quali la pendenza di questioni di legittimità in ordine al provvedimento sull'IRAP.

Tali questioni, ancora all'esame, hanno ingenerato incertezza, o per lo meno una situazione non chiara dal punto di vista giuridico, nel panorama tributario italiano, nel rapporto tra il fisco e il contribuente. Il Governo ha pensato responsabilmente di eliminare ogni situazione di incertezza con l'articolo 1 del decreto-legge. La norma principale conferma l'obbligo tributario dei contribuenti ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'applicazione dell'articolo 2 premia la concentrazione delle piccole imprese.

La 6^a Commissione permanente, che ha lavorato fino a ieri sera, ha deliberato alcune proposte di modifica, che non sono ovviamente riportate nel testo, e prevedono l'allargamento della platea dei beneficiari di questa norma positiva.

Il premio per la concentrazione di impresa è un fatto estremamente importante nella realtà economica nazionale, caratterizzata da un numero altissimo di piccole e microimprese, la cui fusione potrebbe comportare

benefici di competitività e di razionalizzazione della produzione. La Commissione propone un allargamento dei benefici del premio, che consiste in una sensibile e significativa riduzione dell'IRAP per le piccole e microimprese che si fondono.

Alcune correzioni riguardano i concessionari. L'ultimo comma dell'articolo 1 prevede lo spostamento al 30 settembre del versamento di quanto dovuto a titolo di sanatoria per le irregolarità formali.

L'articolo 2 disciplina l'applicazione del premio di concentrazione, una norma di grande attenzione al processo di migliore razionalizzazione del sistema produttivo italiano. L'articolo 3 reca una norma sugli immobili pubblici.

Emendamenti della Commissione propongono meritorie modifiche come l'abrogazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 1. Con questi due commi veniva introdotto il divieto dell'applicazione del famoso criterio previsionale, quello cioè che determina da parte dell'imprenditore la misura dell'acconto, secondo quello che presumibilmente verrà realizzato nell'esercizio in corso. Si tratta di un criterio di equità, di intelligenza, che realizza un buon rapporto fisco-contribuente.

Nel testo originario il divieto negava questo strumento di equità che la Commissione ha ripristinato, così come ha fatto, abrogando il comma 3, con il beneficio dell'eventuale ravvedimento operoso, anch'esso in precedenza negato.

Viene pertanto restituito al contribuente ogni criterio e ogni strumento di applicazione corrente, tale fino all'entrata in vigore di questo decreto, per quanto riguarda il calcolo dell'acconto e l'applicazione dell'imposta.

Va fatto notare – cari colleghi, e mi rivolgo soprattutto alla maggioranza – che facciamo di nuovo un decreto che riguarda una delle imposte più inique e vessatorie del sistema tributario non solo italiano, ma credo europeo. Si tratta dell'IRAP, la famosa imposta alla cui riduzione, fino ad arrivare alla sua eliminazione totale, questa maggioranza sembra ormai condannata, pena responsabilità enormi nei confronti del sistema produttivo nazionale.

Vorrei, però, ricordare all'Assemblea che questa famigerata imposta, l'IRAP, è stata introdotta con un decreto legislativo del 15 dicembre 1997 dall'allora Presidente del Consiglio Romano Prodi, mentre era ministro delle finanze Vincenzo Visco.

DE PETRIS (*Verdi-Un*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Verdi-Un*). Signor Presidente, cercherò di illustrare una questione pregiudiziale nel più breve tempo possibile, visto il contingimento dei tempi ancora una volta stabilito.

Noi poniamo una questione generale sulla decretazione d'urgenza. In particolare, per quanto concerne questo decreto, a nostro avviso, la norma

contenuta nel comma 1 dell'articolo 1 configura una grave violazione dell'articolo 77 della Costituzione, in quanto viene esplicitamente modificato, attraverso lo strumento del decreto-legge, lo statuto del contribuente, violando la sua natura di principio generale dell'ordinamento, derogabile e modificabile solo espressamente e non attraverso leggi speciali.

Essendo stata proposta l'abrogazione dei commi 2 e 3, l'altro profilo di altissima incostituzionalità si ravvisa nell'articolo 3. Esplicitamente sono molteplici le violazioni costituzionali riferibili al comma 2 di tale articolo che introduce nuove procedure per accelerare la dismissione dei beni immobili appartenenti al Ministero della difesa.

In particolare, gli immobili della Difesa, oggetto delle procedure di dismissione vengono consegnati al Ministero dell'economia e delle finanze, in violazione aperta di quanto stabilito dall'articolo 27 del decreto-legge n. 269 del 2003, come procedura preventiva all'avvio dell'alienazione, in modo da verificare preventivamente la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etno-antropologico« dell'immobile. In questo modo vi è una violazione di ampia portata delle norme generali di tutela dei beni culturali ed in particolare del codice dei beni culturali.

A nostro avviso, si configura così una grave violazione dell'articolo 9 della Costituzione, che sancisce l'obbligo per la Repubblica di tutelare il paesaggio, e più precisamente l'ambiente, l'ecosistema e i beni culturali.

La violazione dell'articolo 9 trascina con sé, inoltre, la compressione delle competenze costituzionali in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni culturali e ambientali, riservate dall'articolo 117 della Costituzione ovviamente alle Regioni. Quindi, sottrarre i beni della Difesa alle procedure ordinarie di preventiva verifica dell'interesse, a nostro avviso, si configura come una violazione grave dell'articolo 9 della Costituzione.

Concludo qui l'illustrazione della pregiudiziale e le chiedo, signor Presidente, visto il tempo ristretto, di poter consegnare il testo integrale del mio intervento perché sia allegato agli atti.

PRESIDENTE. Senatrice De Petris, la Presidenza l'autorizzata a depositare il testo scritto.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, nella discussione sulla questione pregiudiziale può prendere la parola non più di un rappresentante per Gruppo per non più di 10 minuti.

TURCI (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURCI (*DS-U*). Signor Presidente, intervengo per appoggiare la posizione appena espressa dalla collega De Petris. In particolare, oltre all'ennesima violazione della legge sullo statuto dei contribuenti, che pur è una legge costituzionalmente rafforzata, già ripetutamente violata con innumerevoli decreti-legge da parte di questo Governo, voglio richiamare anch'io

l'attenzione sulla parte relativa alla tutela del valore culturale degli immobili, in specie di quelli del Ministero della difesa.

Con un piccolo emendamento, un accorgimento inserito credo anche senza la consapevolezza del Ministero dei beni culturali, all'articolo 3 di questo decreto-legge, si cerca di sottrarre tutto l'immenso patrimonio immobiliare dei beni del Ministero della difesa al vaglio del codice dei beni culturali. In questo modo corriamo il rischio di disperdere un patrimonio culturale storico enorme.

Quindi, riteniamo che sussistano gli elementi di incostituzionalità.

CASTELLANI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLANI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, anch'io prendo la parola per appoggiare la proposta di pregiudiziale avanzata dalla collega De Petris in relazione ai profili di costituzionalità che emergono da questo decreto-legge.

Come è stato già detto, i profili di costituzionalità sono stati in qualche modo affievoliti ieri sera in Commissione perché sono state espunte dall'articolo 1 le norme che palesemente violavano lo statuto del contribuente che, come sappiamo, è una legge rafforzata, anche se non di rango costituzionale. Quindi, c'è stata in qualche modo da parte della Commissione una maggiore attenzione rispetto alle pregiudiziali e alle motivazioni che sono state avanzate dalla Commissione.

Purtuttavia, rimangono delle forti perplessità sull'articolo 3, come è stato rilevato, perché esso in modo un po' truffaldino – mi si passi la parola – modifica le norme che riguardano l'attenzione che si deve prestare nella dismissione degli immobili pubblici agli immobili che hanno particolare pregio culturale ed artistico.

Perché dico truffaldino? Se si legge la relazione che accompagna il decreto-legge, si rileva che le disposizioni del comma 2 dell'articolo 3 vengono introdotte soltanto per correggere errori formali. Non si tratta, colleghi, di errori formali, ma si tratta proprio di una sostanziale modifica, quindi di uno stravolgimento delle misure che erano state introdotte a salvaguardia dell'enorme patrimonio di beni culturali ed artistici che l'Italia possiede.

È evidente che, sottraendo nelle dismissioni questo patrimonio al vaglio del Ministero dei beni culturali ed anche delle Regioni per quanto riguarda la tutela del paesaggio, si viola l'articolo 9 della nostra Costituzione e per questo anch'io ritengo che si debba votare a favore della pregiudiziale di costituzionalità avanzata relativamente a questo decreto-legge. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U*).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della questione pregiudiziale.

Verifica del numero legale

VITALI (*DS-U*). Signor Presidente, chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Dichiaro chiusa la verifica del numero legale.

Il Senato è in numero legale. *(Commenti dai banchi dell'opposizione).*

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Ma non è possibile!

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3500

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale, avanzata dalla senatrice De Petris.

Non è approvata.

Dichiaro aperta la discussione generale che, come stabilito nella Conferenza dei Capigruppo, avrà luogo nella seduta antimeridiana di martedì prossimo.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge:

(2949) Disposizioni in materia di contributi e di affidamento di servizi alle associazioni di protezione ambientale (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Foti e Ghiglia; Paroli ed altri) (Relazione orale) (ore 10,56)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2949, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risul-

tante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Foti e Ghiglia; Paroli ed altri.

Il relatore, senatore Zappacosta, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

ZAPPACOSTA, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli senatori, il disegno di legge Atto Senato n. 2949, già approvato dalla Camera dei deputati, reca «Disposizioni in materia di contributi e di affidamento di servizi alle associazioni di protezione ambientale».

Un ruolo rilevante, di forte spessore istituzionale, alle associazioni ambientaliste è già assegnato dalla normativa italiana di tutela ambientale con l'articolo 13, comma 1, della legge n. 349 dell'8 luglio 1986, che, ricordo, è la legge istitutiva del Ministero dell'ambiente, con cui si dispone che le associazioni di protezione ambientale possono essere riconosciute con decreto del Ministero dell'ambiente, se in possesso di tre requisiti essenziali: avere diffusione nazionale o essere presenti in almeno cinque regioni; avere nello statuto adeguate finalità programmatiche ed un ordinamento democratico; svolgere con continuità un'azione che abbia una certa rilevanza esterna. (*Brusì in Aula. Richiami del Presidente*).

La legge prevede ancora che venga espresso, entro novanta giorni dalla richiesta, il parere del Consiglio nazionale per l'ambiente. Il Consiglio Nazionale per l'ambiente, istituito dalla stessa legge n. 349 del 1986, è presieduto dal Ministro dell'ambiente ed è costituito da: un rappresentante designato da ogni Regione e, per il Trentino-Alto Adige, uno ciascuna delle Province autonome di Trento e Bolzano; sei rappresentanti designati dall'ANCI e tre dall'UPI; quindici rappresentanti nominati dal Ministro dell'ambiente su terne presentate dalle associazioni ambientaliste riconosciute; un rappresentante del CNR, uno dell'ENEA e uno dell'ENEL. Il consiglio viene rinnovato ogni tre anni.

Questo disegno di legge, di iniziativa parlamentare, coglie ulteriormente l'obiettivo di individuare, come interlocutore autorevole, e giustamente privilegiato, per le politiche ambientali prodotte da Governo e Parlamento, tutte le associazioni riconosciute, alle quali con questo provvedimento legislativo vengono riconfermati il ruolo storico e la funzione sociale e politica che esse hanno indubbiamente avuto ed hanno sviluppato nel corso di questi anni ed ancor prima dell'istituzione del Ministero dell'ambiente.

Non può infatti sfuggire ad alcuno che, in questi anni di sviluppo economico veloce e per certi aspetti caotico, gli interventi sul territorio e la corsa agli approvvigionamenti energetici, unitamente alle forti accelerazioni della ricerca scientifica e tecnologica, non sempre sono stati progettati e realizzati con lungimiranza ed in ottemperanza ai principi di precauzione e prevenzione da parte di chi ha presieduto alle scelte di fondo che hanno riguardato sviluppo sostenibile e difesa dell'ambiente.

È mancata in quegli anni, anche e soprattutto negli enti territoriali, la consapevolezza delle problematiche ambientali che si affacciavano all'orizzonte dello sviluppo economico e sociale che ha caratterizzato soprattutto il mondo occidentale, così com'è avvenuto del resto in Italia.

Le associazioni ambientaliste hanno quindi indubbiamente svolto sia un compito di controllo e di sollecitazione per le ecocompatibilità delle scelte di fondo nei diversi campi delle attività antropiche, sia un compito di sensibilizzazione e di educazione di cittadini, società e comunità, amministratori, insieme a tutto il complesso mondo dell'opinione pubblica, non sempre attenta in passato a questo tipo di problematiche ambientali ed ecologiche, tipiche dell'età contemporanea; a volte si era all'oscuro o ignari delle peculiarità dei processi di interazione fra sviluppo economico e depauperamento delle risorse e degli ambienti.

Dunque, ruolo storico e funzione sociale svolti in questi anni da gran parte dell'associazionismo ambientalista nell'ambito di una più consapevole scelta «ideologica» per l'ambiente, che ha visto cercare un punto d'incontro fra sviluppo e protezione della natura, una base di confronto fra interessi non più contrastanti, com'è avvenuto in passato fra «negazionisti» e «catastrofisti», ma interessi giustapposti gli uni agli altri e non contrastanti. L'ambiente nell'ambito di una visione di sviluppo sostenibile e anche come opzione di un moderno e corretto sviluppo economico e sociale nel rispetto di tutti gli interessi posti in essere, alla ricerca delle migliori soluzioni, le più condivise possibili.

Ecco quindi che questo disegno di legge vuole far fare un salto di qualità ai rapporti tra le associazioni e il Ministero dell'ambiente, rapporti che non devono essere o diventare un confronto fra burocrazie, ma riconoscere funzioni che creino opportunità per l'ambiente, come possono essere i servizi e i progetti ad esso destinati nell'ambito di un'auspicabile concezione.

Al fine di irrobustire il ruolo educativo e formativo delle associazioni finalizzandolo alla produzione di progettualità di valenza anche scientifica e che acquisisca una funzione sociale, per l'appunto, di servizi resi al territorio e alle comunità in esso insediate, questo disegno di legge vuole utilizzare meglio l'associazionismo valorizzandone anche il ruolo di progettualità e di partecipazione propositiva, nella considerazione che spesso in passato ha svolto, seppur al meglio, una funzione di mero controllo sulle violazioni ai danni dell'ambiente.

Infatti – giova ricordarlo – l'articolo 18 della legge n. 349 del 1989, ai commi 4 e 5, prevede che le associazioni possano denunciare qualsiasi fatto lesivo di beni ambientali di cui si sia a conoscenza al fine di sollecitare l'inizio dell'azione da parte dei soggetti legittimati. Si ricorda che la legge n. 127 del 1997 («Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa») prevede che le associazioni riconosciute possano, nei casi previsti dall'articolo 18 della legge n. 349, impugnare di fronte al giudice amministrativo (TAR) gli atti di competenza delle Regioni, delle Province e dei Comuni.

Nel testo unico degli enti locali (legge n. 267 del 2000), l'articolo 9, comma 3, parla delle associazioni che possono proporre azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario, che spettino al Comune o alla Provincia, conseguenti al danno ambientale. Infine, l'articolo 15-*bis* della legge n. 217 del 1990 stabilisce che tali associazioni possono essere ammesse al gratuito patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili ed amministrativi cui intendono far parte, se non perseguono scopo di lucro e non esercitano attività economica.

Come abbiamo visto, compiti di difesa davanti alla magistratura, compiti di informazione, sensibilizzazione ed educazione nei diversi settori ambientali ma anche compiti, quelli svolti in questi anni dalle associazioni di protezione della natura, di controllo del territorio e sul territorio. Coinvolgimenti ulteriori attribuiti da leggi per proporre membri di commissioni, consulte e comitati di carattere scientifico.

Nel campo dei finanziamenti disposti dalla legge n. 59 del 1987, articolo 6, e successivi decreti ministeriali (giugno 1987, settembre 1988 e novembre 1989) si prevede, rispettivamente, il finanziamento di programmi finalizzati, proposti dalle associazioni, nonché le spese sostenute per l'esercizio delle facoltà ad esse attribuite (articolo 18 della legge n. 349 del 1986). Attualmente, la normativa vigente non prevede erogazione di fondi statali sotto forma di veri e propri contributi alle attività delle associazioni.

Le risorse devolute alle associazioni si configurano come controprestazione a titolo oneroso a fronte di prestazioni di servizi previsti da convenzioni o accordi di programma stipulati fra associazioni e Ministero dell'ambiente, variabili di anno in anno.

Tale situazione dimostra, quindi, che nel passato vi è stata grande discrezionalità da parte del Ministero competente; uno degli obiettivi del disegno di legge in discussione è disciplinare in modo trasparente l'accesso ai finanziamenti.

Nel merito, l'articolo 1, comma 1, stabilisce che il Ministero dell'ambiente promuove e favorisce l'attività delle associazioni di protezioni ambientale a carattere nazionale, riconosciuta dalla legge n. 349 del 1986; il comma 2 prevede da parte del Ministero, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, la concessione di contributi alle associazioni sotto forma di fondi ad esse destinati per la realizzazione di specifici progetti e servizi per la tutela e l'informazione ambientale.

Queste disposizioni non presentano profili di incompatibilità con il diritto comunitario vigente in quanto, per la loro natura, le associazioni ambientaliste non rientrano nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 87, parte I, del Trattato della Comunità Europea, ai sensi del quale sono incompatibili con il mercato comune gli aiuti concessi dallo Stato che sotto qualsiasi forma favoriscono imprese falsando la concorrenza.

Anzi, con la decisione n. 466/2002/CE del 1° marzo 2002, è stato deciso un programma di azione comunitaria per la promozione delle organizzazioni non governative operanti principalmente nel campo dell'attività di

protezione ambientale e che contribuiscono allo sviluppo e all'attuazione della legislazione.

Ai commi 3 e 4 dell'articolo 1 si stabilisce che le associazioni che beneficiano dei contributi saranno tenute a presentare ogni anno al Ministero un rendiconto sulla utilizzazione delle risorse percepite, mentre la mancata presentazione del rendiconto comporterà il divieto di accedere per i successivi tre anni ai contributi statali.

Il comma 5 stabilisce che con decreto del Ministero saranno definiti tipologie di progetti e servizi che possono beneficiare dei contributi e i criteri per la scelta dei progetti da finanziare. Al comma 6 si prevede che lo schema di decreto di cui al comma precedente è trasmesso alle Camere per il relativo parere da esprimere entro 30 giorni dalla data di trasmissione.

L'articolo 2 dispone in merito alle modalità di affidamento, da parte del Ministero, dei servizi alle associazioni; viene previsto che, qualora se ne ravvisi la necessità, per il rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza, possono essere affidati alle associazioni servizi mediante procedure di evidenza pubblica, anche nel caso in cui il corrispettivo di tali servizi risulti inferiore alla soglia minima prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 157 del 1995 che, infatti, prevede l'appalto per un valore stimato uguale o superiore al controvalore di euro 214.326.

L'articolo 3 prevede, infine, che il Ministero indichi l'ammontare dei contributi erogati alle associazioni, il loro stato di utilizzo e l'attuazione dei programmi cui essi fanno riferimento nella relazione sullo stato dell'ambiente che viene presentata ogni due anni al Parlamento, secondo il dettato del comma 6 dell'articolo 1 della legge n. 349 del 1986.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale che, come stabilito nella Conferenza dei Capigruppo, avrà luogo nella seduta antimeridiana di martedì prossimo.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3471) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa nel campo dello smantellamento dei sommergibili nucleari radiati dalla marina militare russa e della gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, fatto a Roma il 5 novembre 2003, con allegato e Scambio di Note effettuato a Roma il 2 aprile 2004, a Mosca il 7 maggio 2004 e a Roma il 25 maggio 2004 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 11,10)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3471, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l'esame degli articoli.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri è stato approvato l'articolo 1.

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

BOCO (*Verdi-Un*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCO (*Verdi-Un*). Signor Presidente, auspico che l'Assemblea questa mattina possa discutere il provvedimento in esame e vedrò cosa posso fare per farlo discutere. Tuttavia, anche questa mattina, prima di provare a discuterlo, vorrei che la maggioranza fosse edotta e capace di pensare all'importanza dello stesso, quindi, chiedo la verifica del numero legale per accertare se in questa prima votazione la maggioranza è presente.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.
Suspendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 11,13, è ripresa alle ore 11,37).

Presidenza del presidente PERA

Sui gravi atti terroristici avvenuti nel corso della mattinata a Londra

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vorrei dire alcune parole circa quello che sta accadendo a Londra.

Apprendiamo dalle agenzie notizie del susseguirsi di esplosioni su autobus, in stazioni della metropolitana, su carrozze dei convogli della metropolitana, di bombe ritrovate; l'ultimissima che ho qui davanti parla già di sette morti alla stazione di Aldgate.

Vorrei esprimere, unitamente a voi, un senso di preoccupazione, di apprensione e anche di sgomento. Non abbiamo, naturalmente, ancora notizie in merito alle motivazioni, alla matrice di questi atti, che comunque si qualificano da soli come terroristici e ingenerano tanto più preoccupazione perché sembrano colpire varie parti di quella città.

Desidero pertanto esprimere la nostra solidarietà al Parlamento inglese, alle autorità di quel Paese, al popolo inglese e il nostro cordoglio, perché ci sono già delle vittime.

Da parte nostra, la condanna di tali atti è ferma, quale ne sia la matrice, l'origine, la motivazione, supposto che atti del genere possano avere una motivazione, ciò che ovviamente non è.

Colleghi, proprio in ragione di queste preoccupazioni, della circostanza che la situazione lì è in evoluzione, ma anche in segno di manifestazione della nostra solidarietà e della nostra amicizia, tolgo la seduta. Rimarremo in attesa di ulteriori notizie, ma ritengo opportuno terminare qui i nostri lavori, che riprenderanno nel pomeriggio, come stabilito dal calendario, quando avremo altre notizie su cui riflettere e meditare.

Mozioni e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza una mozione e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (*ore 11,40*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa nel campo dello smantellamento dei sommergibili nucleari radiati dalla marina militare russa e della gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, fatto a Roma il 5 novembre 2003, con allegato e Scambio di Note effettuato a Roma il 2 aprile 2004, a Mosca il 7 maggio 2004 e a Roma il 25 maggio 2004 (3471)

ARTICOLO 2 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.

Allegato B

Integrazione all'intervento della senatrice De Petris in sede di illustrazione di questione pregiudiziale sul disegno di legge n. 3500

Si ravvisa un ulteriore profilo di incostituzionalità specificamente nel comma 1 dell'articolo 3, che dispone il trasferimento in proprietà di un singolo immobile sito in Roma, senza peraltro specificarne la rilevanza e l'interesse pubblico. Ci troviamo di fronte alla tipica «legge provvedimento», priva tuttavia dei requisiti stabiliti dalla sentenza n. 421 del 2002 della Corte costituzionale e ribaditi dalla sentenza n. 4 del 2004. Una consolidata giurisprudenza costituzionale ha affermato la necessità, per il legislatore, di definire i connotati giuridici concreti della norma provvedimentale, a pena di incorrere in un vizio di «manifesta irragionevolezza» e di presentare profili di «arbitrarietà» che configurano una violazione dell'articolo 3 e dell'articolo 72 della Costituzione.

Molteplici sono le violazioni costituzionali riferibili al comma 2, che introduce nuove procedure per accelerare la dismissione dei beni immobili appartenenti al Ministero della difesa. Oltre a mancare i presupposti di necessità e di urgenza di cui al citato articolo 77 della Costituzione, dal momento che l'unico intento del Governo è quello di fare cassa ed evitare l'attento vaglio dell'Assemblea sulla svendita del nostro patrimonio immobiliare e in particolare dei beni culturali, vi è una palese violazione degli articoli 3, 9, 117, secondo e terzo comma, e 118 della Costituzione. Gli immobili della Difesa oggetto delle procedure di dismissione vengono consegnati al Ministero dell'economia e delle finanze per essere trasferiti al patrimonio disponibile dello Stato ed essere successivamente assoggettati alle procedure di «valorizzazione» e vendita senza la preventiva verifica circa la sussistenza dell'«interesse artistico, storico, archeologico o etno-antropologico» che l'articolo 27 del decreto-legge n. 269 del 2003 richiede, quale procedura preventiva all'avvio dell'alienazione, di tutte le «cose immobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, alle Province, alle Città metropolitane, ai Comuni e ad ogni altro ente o istituto pubblico».

In questo modo si dà veste formale e definitiva all'intenzione originaria del Governo di sottrarre gli immobili della Difesa alla disciplina generale, configurandosi quindi una violazione del principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 e del principio del buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'articolo 97. Questa deroga di amplissima portata a norme generali di tutela dei beni culturali, e in particolare del Codice dei beni culturali (Decreto legislativo n. 42 del 2004), si configura come una violazione dell'articolo 9 della Costituzione, che sancisce l'obbligo per la Repubblica di tutelare il paesaggio, e più precisamente l'ambiente, l'ecosistema, i beni culturali, quale diritto fondamentale dell'individuo e della comunità. La violazione dell'articolo 9 trascina con sé la compressione

delle competenze costituzionali in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni culturali e ambientali, riservate dell'articolo 117, commi secondo e terzo, alle Regioni, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali di tutela che è riservata alla legislazione dello Stato. Resta violato anche l'articolo 118 in materia di competenza amministrativa dal momento che la norma sottrae agli enti locali territoriali interessati la facoltà di esercitare, sempre per i soli immobili della Difesa, il diritto di prelazione e di far valere, quindi, l'interesse pubblico per l'immobile localizzato nel territorio di propria competenza, con la conseguenza sottrarre alla fruizione pubblica beni culturali che appartengono alla storia della comunità. Al riguardo, non si può dimenticare che l'articolo 148 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, definisce «valorizzazione» «ogni attività diretta a migliorare le condizioni di conoscenza e conservazione dei beni culturali e ambientali e ad incrementarne la fruizione». Infine, va rilevato come l'esercizio del diritto di prelazione venga inibito anche all'ente gestore del vincolo, con la conseguenza di impedire al soggetto preposto l'esercizio dei poteri e delle competenze attribuite ai fini della tutela ambientale, paesaggistica e culturale del bene. Tutto ciò considerato, propone di deliberare di non procedere all'esame dell'A.S. 3500, per manifesta illegittimità costituzionale.

Sen. DE PETRIS

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo Forza Italia ha comunicato che il senatore Federici entra a far parte della 14^a Commissione permanente.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro Economia e finanze

Presidente del Consiglio dei ministri

(Governo Berlusconi-II)

Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale (3533)

(presentato in data 07/07/2005)

C. 5736 approvato dalla Camera dei Deputati

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. Vallone Giuseppe

Norme in materia di gestione dei flussi sulla rete autostradale nazionale e di rimborso dei pedaggi (3531)

(presentato in data 07/07/2005)

Sen. Vitali Walter, Cavallaro Mario, Legnini Giovanni, Angius Gavino, Boco Stefano, Bordon Willer, Donadi Massimo, Fabris Mauro, Falomi Antonio, Malabarba Luigi, Marini Cesare, Marino Luigi, Ayala Giuseppe Maria, Baio Dossi Emanuela, Baratella Fabio, Basso Marcello, Bastianoni Stefano, Battaglia Giovanni, Battisti Alessandro, Bedin Tino, Bettoni Brandani Monica, Biscardini Roberto, Bonavita Massimo, Brutti Paolo, Budin Milos, Caddeo Rossano, Calvi Guido, Cambursano Renato, Castellani Pierluigi, Chiusoli Franco, Cortiana Fiorello, Coviello Romualdo, Crema Giovanni, Dalla Chiesa Nando, D'Amico Natale Maria Alfonso, D'Andrea Giampaolo Vittorio, Danieli Franco, Dato Cinzia, De Petris Loredana, De Zulueta Tana, Di Girolamo Leopoldo, Di Siena Piero, Fassone Elvio, Flammia Angelo, Franco Vittoria, Garraffa Costantino, Gasbarri Mario, Giaretta Paolo, Giovanelli Fausto, Gruosso Vito, Iovene Antonio, Maconi Loris Giuseppe, Magistrelli Marina, Mancino Nicola, Manzella Andrea, Maritati Alberto, Mascioni Giuseppe, Monticone Alberto Adalgisio, Morando Enrico, Montalbano Accursio, Murineddu Giovanni Pietro, Nieddu Gianni, Pagliarulo Gianfranco, Papania Antonino, Pascarella Gaetano, Pasquini Giancarlo, Petrini Pierluigi, Piatti Giancarlo, Piloni Ornella, Rigoni Andrea, Ripamonti Natale, Rotondo Antonio, Sodano Tommaso, Turci Lanfranco, Vallone Giuseppe, Vicini Antonio, Viserta Costantini Bruno, Viviani Luigi, Zancan Giampaolo, Zanda Luigi Enrico, Zavoli Sergio Wolmar

Legge per la montagna (3532)

(presentato in data 07/07/2005)

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Curto ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02181, del senatore Specchia.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 30 giugno al 6 luglio 2005)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 162

AGOGLIATI: sui contributi scolastici a carico delle famiglie degli alunni (4-08432) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*)

BEDIN: sulla linea ferroviaria Padova-Rovigo (4-08235) (risp. SOSPURI, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti*)

BUCCIERO: sulla necessità di insegnare ai minori come e quando guardare la televisione (4-08564) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*)

CARUSO Luigi: sulle opere d'arte italiane all'estero (4-08441) (risp. BONO, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*)

CASILLO: sulla società Autostrade Meridionali (4-08425) (risp. MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

CURTO ed altri: sulla denominazione di origine «Primitivo di Manduria» (4-08790) (risp. ALEMANNI, *ministro delle politiche agricole e forestali*)

DE PETRIS: sull'installazione di radio stazioni-base di telefonia mobile a Rieti (4-08600) (risp. SAPONARA, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

DE ZULUETA: sul ricovero di alcuni pazienti sospettati di contagio con il virus Marburg (4-08694) (risp. CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*)

FABRIS: sulla nomina del commissario straordinario dell'Aero Club d'Italia (4-05354) (risp. TASSONE, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

sulla nomina del commissario straordinario dell'Aero Club d'Italia (4-06830) (risp. TASSONE, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

sulle gallerie dei Berici (4-08237) (risp. MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

sull'insegnamento delle scienze motorie e sportive (4-08608) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*)

FALCIER ed altri: sulle richieste di iscrizione anagrafica di nomadi (4-07051) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

- FLORINO: sulla criminalità nel comune di Casoria (4-05393) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
sulla criminalità nel comune di Casoria (4-05729) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
sulla criminalità nel comune di Casoria (4-05739) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
sulla situazione del comune di Castellammare di Stabia (4-06675) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
sulla domanda di trasferimento presentata da un agente della polizia di Stato (4-06810) (risp. MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
sul comune di Cercola (4-07385) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
sulla criminalità nel comune di Casoria (4-07547) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
sulla criminalità nel comune di Casoria (4-07984) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
- FORCIERI: sulla rete ferroviaria della Liguria (4-06889) (risp. SOSPIRI, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti*)
- FORMISANO: sulla USL n. 8 della regione Veneto (4-07995) (risp. CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*)
- GAGLIONE: sulla denominazione di origine «Primitivo di Manduria» (4-08679) (risp. ALEMANNI, *ministro delle politiche agricole e forestali*)
- GIOVANELLI ed altri: sulle addizionali relative ai consumi di energia elettrica (4-08322) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
- IOVENE: sulla presenza di un mattatoio privato nel comune di Lamezia Terme (4-08449) (risp. CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*)
- LONGHI: su un contratto stipulato dalla AUSL n. 3 genovese (4-08370) (risp. CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*)
- MANFREDI: sulla concessione demaniale per l'uso di una parte delle aree del Porto Franco Vecchio di Trieste (4-05789) (risp. TASSONE, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)
- MONTAGNINO, MALABARBA: sul porto industriale di Gela (4-08335) (risp. CONTENUTO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*)
- MONTINO: sulla diga sita in località Labaro a Roma (4-03683) (risp. MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)
- MULAS: sull'istruzione scolastica in Sardegna (4-08159) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*)
- NOCCO ed altri: sul certificato di approvazione tecnica di veicoli industriali (4-08363) (risp. TASSONE, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)
- PEDRINI: sul verificarsi di un ritardo del volo Alitalia 2041 in servizio da Milano a Roma (4-07571) (risp. TASSONE, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)
- PIATTI: sulla rete ferroviaria della Lombardia (4-08062) (risp. SOSPIRI, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti*)
- SODANO Tommaso ed altri: sugli OGM (4-08775) (risp. ALEMANNI, *ministro delle politiche agricole e forestali*)

SPECCHIA: sul servizio postale a Fasano (Brindisi) (4-08182) (risp. LANDOLFI, *ministro delle comunicazioni*)

STANISCI: sull'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale docente (4-08552) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*)

STIFFONI: sugli interventi di circoncisione praticati presso la ASL n. 7 di Conegliano Veneto (4-07152) (risp. CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*)

sull'immobile di proprietà delle Ferrovie dello Stato sito in via Casarini a Bologna (4-07414) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

sull'occupazione abusiva dell'area di un cantiere nautico sito nel comune di Venezia (4-07858) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

THALER AUSSERHOFER: sul certificato di idoneità per la guida dei ciclomotori (4-08606) (risp. TASSONE, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

TOMASSINI: sul certificato di idoneità per la guida dei ciclomotori (4-08750) (risp. TASSONE, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

TURCI: su una vicenda urbanistica nel comune di Pavullo nel Frignano (4-05155) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

VIVIANI: sulla presenza di frasi propagandistiche fasciste su alcune case nel comune di Colognola ai Colli (4-08315) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

Mozioni

BRIGNONE, MORO, PIANETTA, MANFREDI, PICCIONI, STIFFONI, MORANDO, PERUZZOTTI, GABURRO, BEVILACQUA, D'ANDREA, CORRADO, AGONI, ZANOLETTI, MASSUCCO, PROVERA, FAVARO, CARRARA, CHINCARINI, VANZO, FASSONE, GUBERT, MALAN, GUBETTI. – Il Senato,

premesso che:

la gravità dell'incidenza della malattia denominata «flavescenza dorata della vite», diffusa dall'insetto «scaphoideus titanus», ha indotto il Ministero delle politiche agricole e forestali a emanare, nel 2000, un apposito decreto (decreto ministeriale 31/05/2000) di lotta obbligatoria su tutto il territorio nazionale;

nonostante ciò, la flavescenza dorata registra ogni anno forti recrudescenze perché, come tutte le fitoplasmosi, non può essere combattuta in modo diretto e, pertanto, le uniche strategie di difesa possibili si basano su misure di prevenzione e sull'adozione di tecniche di lotta al vettore;

le misure di prevenzione si fondano, oltre che sull'utilizzo di materiale di propagazione debitamente controllato e sicuramente sano, sull'estirpazione dei vigneti abbandonati e delle eventuali piante di vite spontanee nelle aree incolte ex vigneto, nonché sulla distruzione del legno di potatura e sulla tempestiva eliminazione dei ricacci basali;

l'adozione delle misure di cui sopra, oltre ad essere di per sé molto onerosa anche per le Amministrazioni comunali che abbiano adottato gli opportuni provvedimenti ed atti amministrativi, determina danni econo-

mici permanenti, o comunque non superabili in uno o pochi esercizi, a coloro che sono costretti a farvi ricorso;

una delle aree maggiormente colpite dalla flavescenza dorata è costituita dalle Province di Asti e di Cuneo, il cui patrimonio vitivinicolo è, in molti casi, seriamente compromesso con un danno che – visto il valore rivestito in tale area dalla vite e dal vino – non è solo economico, ma anche sociale, ambientale e paesaggistico;

nonostante l'obbligatorietà della lotta alla flavescenza dorata, l'unico intervento da parte dello Stato a sostegno dei produttori colpiti da tale fitopatologia è consistito nelle provvidenze recate dalla legge 388/2000, i cui finanziamenti si sono comunque esauriti nel 2003,

impegna il Governo a prevedere il rifinanziamento, per almeno un triennio, degli interventi contro la flavescenza dorata già previsti dall'articolo 129 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

(1-00354)

Interrogazioni

IOVENE, BRUTTI Massimo. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che nella notte tra il 5 e il 6 luglio 2005 a Cosenza ignoti hanno dato alle fiamme l'autovettura di proprietà della signora Strazzulli, moglie dell'Assessore Comunale ai Lavori Pubblici dei Democratici di Sinistra Franco Ambrogio;

che l'automobile era parcheggiata nelle vicinanze dall'abitazione e che le fiamme l'hanno danneggiata gravemente;

che Franco Ambrogio è esponente di primo piano dei Democratici di Sinistra della Calabria ed è stato parlamentare e segretario regionale del Partito Comunista Italiano;

che quello avvenuto a Cosenza è solo l'ultimo atto criminale e vandalico avvenuto in Calabria e che queste intimidazioni si sono intensificate;

che l'ultimo grave episodio denota come in Calabria ci sia un clima politico inquietante e una vita politica minacciata dalla presenza mafiosa e dai continui attacchi alla vita democratica;

considerato:

che solo alcuni mesi fa anche un altro Assessore al Comune di Cosenza è stato oggetto di un gesto di intimidazione;

che in Calabria continuano a verificarsi da molti mesi gravi episodi intimidatori nei confronti di amministratori locali, di rappresentanti politici e operatori economici;

che, come già più volte denunciato, negli ultimi mesi si sono susseguiti atti intimidatori nei confronti di esponenti politici, amministratori locali, imprenditori e commercianti, determinando un clima di paura e di insicurezza;

che è in atto una vera e propria strategia della tensione che punta a destabilizzare, condizionare ed influenzare l'azione politica ed amministrativa;

che il fenomeno degli atti intimidatori rappresenta in Calabria un dato di perdurante allarme sociale;

che i Democratici di Sinistra sono da sempre impegnati ed in prima linea nella difesa della legalità e contro il fenomeno mafioso e criminale,

si chiede di sapere:

quali iniziative si intenda adottare per garantire l'azione politica e la sicurezza dell'Assessore Comunale dei DS Franco Ambrogio e la serenità ai suoi familiari ed accertare le responsabilità degli autori dell'intimidazione;

quali azioni di contrasto, prevenzione e repressione si intenda mettere in atto al fine di stroncare l'azione della criminalità organizzata nella provincia di Cosenza e garantire ai rappresentanti politici, agli amministratori pubblici, agli operatori economici e ai cittadini maggiore sicurezza e tranquillità;

quali iniziative si intenda assumere sia sul terreno della prevenzione che su quello del controllo del territorio;

se non si ritenga, al fine di migliorare e rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata, di dotare le forze dell'ordine dei mezzi e degli strumenti adeguati e necessari e coprire i vuoti di organico delle forze di polizia e della magistratura al fine di velocizzare i processi e garantire la certezza dell'amministrazione della giustizia.

(3-02191)

PASCARELLA. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

il decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 31/03/2005, che aprendo le graduatorie fissava al 2 maggio 2005 il termine per la presentazione delle domande, all'art. 8, Iscrizione con riserva, comma 2, stabiliva la possibilità di iscrizione con riserva negli elenchi di sostegno:

a) ai docenti abilitati SSIS frequentanti il corso di 400 ore per il conseguimento della specializzazione sul sostegno;

b) ai docenti abilitati con altre procedure, che stanno frequentando il corso delle 800 ore previsto dal decreto ministeriale 20 febbraio 2002 e stanno conseguendo il diploma di specializzazione per il sostegno;

c) ai docenti di scuola dell'infanzia e di scuola primaria ammessi ai corsi di specializzazione in attività di sostegno, indetti con decreto ministeriale n. 21/05, ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, della legge n. 143/04;

a seguito della citata riserva l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa bandiva l'8 aprile 2005 un corso finalizzato al rilascio dell'abilitazione per l'insegnamento di sostegno nelle classi delle scuole secondarie con alunni in situazione di *handicap*. Il corso, attualmente in svolgimento, è articolato in 400 ore ed è stato avviato velocemente, tant'è

che la prima lezione del corso è stata svolta il 28 aprile 2005, cosicché tutti gli iscritti risultavano frequentanti lo stesso e pertanto rientravano nella riserva di cui al citato art. 8 del decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 31/03/2005;

alla suddetta lezione inaugurale docenti e/o funzionari della stessa Università assicuravano gli specializzandi iscritti che la riserva sarebbe stata sciolta dopo l'estate e comunque sarebbe stato fissato un termine successivo a quello fissato dal corso per il conseguimento del titolo, non prima del 31 ottobre 2005. Gli specializzandi, rassicurati da tale asserzione, atteso, peraltro, che il corso è costato euro 1.400,00 di tasse di iscrizione oltre ulteriori spese, proseguivano la frequenza dello stesso;

il ministro Moratti, con decreto ministeriale 25/05/2005, n. 52, fissava quale termine ultimo utile per il conseguimento dei titoli abilitativi all'insegnamento su sostegno il 30 giugno 2005, termine talmente immediato da rendere praticamente inutile la riserva per i corsisti di cui all'art. 8, commi 2 e 3, del decreto direttoriale del 31/03/2005, riserva che, invece, è servita solo a favorire la corsa all'iscrizione dei corsi di 400 ore all'uopo banditi, ma che non possono, per tempistica tecnica, concludersi entro il detto termine del 30 giugno 2005;

considerato che la fissazione del termine del 30/06/2005 rende inutile *in toto* la riserva di cui sopra in quanto vanifica il lavoro di tutti gli specializzandi di cui alla citata riserva, anche coloro che stanno frequentando i corsi di 800 ore (annuali), anch'essi da completarsi dopo l'estate;

ritenuto inoltre che:

il decreto ministeriale n. 52/2005 si contraddice nel «considerata» allorché assume a base del «decreta "la necessità di fissare un termine congruo in relazione sia alle cadenze temporali, normalmente previste per il conseguimento dei titoli di cui trattasi ..."»;

il decreto ministeriale n. 52/2005, inoltre, potrebbe dare adito a contenziosi tra i corsisti e le Università che hanno iniziato i corsi, attirando le iscrizioni proprio in virtù della riserva di cui all'art. 98 del decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 31/03/2005,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga utile predisporre un provvedimento che proroghi il termine per il conseguimento dei titoli abilitativi all'insegnamento, previsto al 30/06/2005 con decreto 52/2005, ad una data, da fissarsi dopo una necessaria concertazione con le istituzioni universitarie presso le quali si stanno svolgendo i corsi abilitativi, comunque non antecedente al 30/10/2005, che renda oggettiva la possibilità di conseguimento dei titoli abilitativi di sostegno.

(3-02192)

LEGNINI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

la linea ferroviaria Pescara-Roma, utilizzata ogni giorno da numerosissimi passeggeri, presenta, lungo il suo percorso, notevoli disagi e de-

termina rilevanti disservizi sia per le generali condizioni del servizio sia per i tempi di percorrenza in entrambe le direzioni di marcia;

il trasferimento della fermata dalla stazione Termini alla stazione Tiburtina è motivo di ulteriori disagi per numerosi pendolari che si recano quotidianamente a Roma per motivi di studio e di lavoro;

la stazione Termini, rispetto alla stazione Tiburtina, risulta essere più centrale e meglio collegata con le altre zone della città, dove normalmente si dirigono i flussi dei pendolari che usufruiscono della linea;

i lavori di realizzazione del raccordo per l'alta velocità, che hanno determinato il suddetto trasferimento di arrivo e partenza dalla stazione Termini alla stazione Tiburtina, sono ormai prossimi ad essere ultimati;

tenuto conto che, a seguito dell'aumento dei disagi, numerosi utenti della linea Pescara-Roma sono costretti ad utilizzare l'auto privata o altri mezzi di trasporto alternativi al treno, con conseguenti ulteriori aggravii sul traffico della capitale;

considerato che i rappresentanti dei pendolari nonché i Sindaci e i vertici di altre istituzioni locali, in particolare della Marsica e della Valle Peligna, hanno più volte richiesto interventi urgenti finalizzati nell'immediato al ripristino dell'arrivo-partenza su Termini e in prospettiva al tanto invocato miglioramento della linea ferroviaria,

si chiede di sapere:

quali interventi il Governo intenda adottare nei confronti delle Ferrovie per assicurare maggiore sicurezza e migliori condizioni di trasporto agli utenti della linea ferroviaria Pescara-Roma;

se non si ritenga opportuno che Trenitalia provveda a ritrasferire in tempi rapidi il capolinea del treno Pescara-Roma dalla stazione Tiburtina alla stazione Termini, al fine di ridurre i disagi denunciati dagli utenti e di diminuire il crescente traffico veicolare dei pendolari provenienti dall'Abruzzo verso la città di Roma.

(3-02193)

CURTO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che il Sindaco di San Pietro Vernotico (Brindisi), con propri decreti, nominava i componenti della Giunta Municipale; fra i nominati comparivano sei candidati già proclamati eletti Consiglieri comunali i quali, peraltro, accettavano la carica di Assessore cessando automaticamente da quella di Consigliere comunale ai sensi dell'art. 64, comma 2, del decreto legislativo 267/2000;

che veniva convocato il Consiglio comunale di San Pietro Vernotico che, nella prima seduta successiva la proclamazione degli eletti, procedeva all'esame della delibera recante «Esame delle condizioni di eleggibilità e compatibilità del Sindaco e dei Consiglieri eletti a seguito delle consultazioni elettorali del 3 e 4 aprile 2005 e successivo ballottaggio del 17 e 18 u. s.»;

che giova precisare che il Consiglio comunale era composto da sette esponenti della maggioranza di centrosinistra (compreso il Sindaco) e sette della opposizione di centrodestra (era assente l'ottavo consigliere

per ragioni personali), atteso che vi erano sei Consiglieri dimissionari in quanto divenuti Assessori previa nomina del Sindaco ed accettazione degli stessi. La delibera veniva votata ed approvata all'unanimità;

che si passava alla votazione della seconda delibera all'ordine del giorno avente ad oggetto «Sostituzione dei Consiglieri comunali decaduti ai sensi dell'art. 64, 2° comma, decreto legislativo 267/2000» (esame condizioni eleggibilità e compatibilità Consiglieri subentranti);

che un Consigliere di opposizione comunicava la sussistenza di una causa di incompatibilità, *ex art.* 63, n. 4, del decreto legislativo 267/2000, in capo ad un Consigliere comunale subentrante in surroga ai dimissionari il quale aveva in corso una lite pendente con il Comune;

che per tali motivi con sette voti favorevoli e sette contrari la delibera non veniva adottata;

che bisogna tenere conto che tanto la prima quanto la seconda delibera richiamano la nota prot. n. 15900/TU/OO/64 del 6/5/2005 del Ministero dell'interno in norma alla quale il *quorum* strutturale e funzionale del Consiglio comunale per i primi adempimenti non può essere formato considerando i Consiglieri dimissionari per accettazione di delega assessoriale ed i Consiglieri subentranti a seguito di surroga;

che, sulla base di quanto esposto, veniva convocato un nuovo Consiglio comunale in prima seduta e si procedeva allo sdoppiamento della fase della surroga da quella dell'esame delle condizioni di eleggibilità e compatibilità dei Consiglieri subentranti;

che in prima convocazione veniva a mancare il numero legale e non era prevista una seconda convocazione;

che veniva convocato un ulteriore nuovo Consiglio comunale per il giorno 10/6/2004 in prima seduta e si modificava la delibera di surroga nel senso di eliminare la originaria previsione di votazione della surroga stessa, operando *ope legis* la sostituzione dei Consiglieri dimissionari. La modifica all'originaria impostazione veniva giustificata con il richiamo ad una nota di chiarimenti resa di recente dal Ministero dell'interno nel corso di una risposta ad una interpellanza parlamentare (seduta della Camera dei deputati n. 625 del 12/5/2005);

che, nell'ambito della predetta seduta, nulla veniva in effetti specificato in merito alla necessità o meno di sottoporre la delibera in surroga a votazione, considerata la possibilità di intervento ad opera del Commissario *ad acta* alla luce delle pronunce di incostituzionalità di alcune norme quando il Consiglio non provveda alla surroga;

che tanto la nota n. 15900/TU/OO/64 del 6/5/2005 del Ministro dell'interno quanto una recente pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. V, del 3.2.2005, n. 279, vanno nella direzione della necessità di sottoporre a votazione la delibera di surroga dei Consiglieri, soprattutto in vicende come la presente laddove sussistano cause di incompatibilità in capo ad un Consigliere comunale, già sollevate nell'ambito del Consiglio comunale;

che, se vi è da un lato l'innegabile diritto dei Consiglieri comunali subentranti di vedersi approvato l'atto di surroga al fine di poter svolgere il proprio mandato, alla luce dei risultati elettorali, vi è il diritto altrettanto tutelato costituzionalmente del Consiglio comunale già insediato di poter esercitare il suo mandato attraverso il voto, assumendosi la responsabilità degli esiti dello stesso laddove possa trattarsi di atto dovuto od obbligatorio, nel rispetto delle norme di legge che regolamentano la materia, ivi compresa quella inerente la incompatibilità dei Consiglieri comunali, *ex art. 63 del decreto legislativo 267/2000*;

che il Sindaco, a seguito dei risultati elettorali, aveva in carico una maggioranza di dodici Consiglieri in luogo degli otto della opposizione, e per scelta propria e non già per obbligo giuridico si è posto nelle condizioni di divenire minoranza in Consiglio comunale, per cui la situazione verificatasi non è dovuta all'applicazione della norma, ma ad una scelta dell'Amministrazione che intende porre rimedio negando il diritto di voto ai Consiglieri comunali,

l'interrogante chiede di conoscere come il Ministro in indirizzo ritenga che possa essere risolta la questione giuridica descritta in premessa ed in particolare se, alla luce delle circolari o note già emanate dal Ministero dell'interno o della pronuncia del Consiglio di Stato, in assenza di un dettato normativo chiaro, la delibera di surroga debba essere o meno sottoposta a votazione da parte del Consiglio comunale.

(3-02194)

MARTONE. – *Ai Ministri dell'interno e della giustizia.* – Premesso che:

Jihad Mohamed Issa è un palestinese che il 15 giugno scorso ha finito di espiare una lunga pena detentiva in Italia;

nato in Palestina (Dura, Hebron) nel 1962, Jihad ha trascorso la giovinezza sotto l'occupazione militare israeliana. A una settimana dal suo arrivo in Italia, nell'ottobre 1984, è stato condannato a 22 anni di reclusione con l'accusa, mai comprovata, di attentato e di appartenenza ad un gruppo di resistenza palestinese;

tratto in arresto a Roma il 27.10.1984, dopo appena 15 giorni dal suo ingresso in Italia, è stato condannato dalla Corte di Assise di Roma per il reato di cui all'art. 280 del codice penale per aver attentato alla vita del secondo segretario dell'Ambasciata in Italia degli Emirati Arabi Uniti nonché per reati associativi, in particolare per la partecipazione al gruppo denominato «Fatah – Consiglio Rivoluzionario» di Abu Nidal;

la pena complessiva comminata in sentenza è stata di anni 30 di reclusione, dei quali 4 condonati con applicazione dell'indulto, oltre all'applicazione del beneficio della liberazione anticipata;

Jihad Mohamed Issa ha espiato in modo esemplare la pena, nella casa circondariale di Rebibbia, sotto la competenza del Tribunale di Sorveglianza di Roma, che a partire dal 1995, per l'ottimo comportamento carcerario e per il costante e proficuo percorso di reinserimento e di risocializzazione dallo stesso seguito, gli ha concesso tutti i benefici previsti

dalla legge Gozzini nonché tutte le misure alternative alla detenzione, ossia il lavoro esterno, la semilibertà ed infine l'affidamento in prova ai servizi sociali;

il signor Jihad ha inoltre presentato istanza di revoca dell'espulsione comminata in sentenza, la cui discussione è fissata per il 7 luglio 2005 innanzi al Magistrato di Sorveglianza di Roma;

il giorno 15 giugno 2005, avendo maturato il fine pena, è stato convocato presso il Commissariato di pubblica sicurezza «San Lorenzo», competente territorialmente per il suo domicilio per la notifica del provvedimento. Qui è stato inopinatamente trattenuto per oltre 30 ore per l'identificazione (senza ricevere né acqua né cibo né assistenza), poi condotto presso l'Ufficio Stranieri della Questura di Roma dove gli è stato notificato il decreto di espulsione ai sensi della legge Bossi - Fini, in quanto «straniero privo di documenti d'identità/permesso di soggiorno nel territorio italiano», infine trasferito presso il CPT di Ponte Galeria;

all'udienza di convalida, svoltasi il 19 giugno presso il CPT, il Giudice di Pace - pur sospendendo l'espulsione amministrativa in attesa della pronuncia del Magistrato di Sorveglianza di Roma circa la revoca dell'espulsione giudiziaria comminata nella sentenza di condanna - ha convalidato il trattenimento di Jihad Mohamed Issa presso il CPT di Ponte Galeria dove è tuttora trattenuto;

Jihad Mohamed Issa tuttavia non si trova nelle condizioni previste dalla legge per il trattenimento presso il CPT oltre che per l'emissione e l'esecuzione del provvedimento di espulsione amministrativa. Infatti, seppur non in possesso del permesso di soggiorno per ovvi motivi di forza maggiore, essendo in corso l'espiazione della pena, egli è persona assolutamente reperibile che non si è sottratta mai - nel corso di tutti questi anni - ad alcun controllo e ha sempre adempiuto agli obblighi impostigli, come emerge chiaramente dai provvedimenti passati in giudicato emessi dal Tribunale di Sorveglianza di Roma;

Jihad Mohamed Issa risiede infatti presso un domicilio fisso e noto alle competenti autorità, che hanno provveduto fino a pochi giorni orsono ad effettuare i dovuti controlli, in Roma, Via dei Latini n. 21, dove convive dal 1° aprile 1998 con una cittadina italiana, la sig.ra Ottaviani Rossella;

lo stesso lavora regolarmente da anni, dapprima presso una casa - famiglia per adulti disabili del Comune di Roma gestita dall'Associazione Ottantanove, e poi, a partire dal 1997, è stato assunto con contratto a tempo indeterminato presso la Cooperativa ABACO sita in Roma, V.le Manlio Gelsomini n. 32, con qualifica di tecnico informatico e docente di corsi di formazione;

il Jihad è altresì iscritto presso la Facoltà di Studi Orientali dell'Università «La Sapienza» di Roma;

sulla sua identità, generalità e sulla sua nazionalità non vi sono dubbi, essendo state peraltro verificate al momento dell'arresto, e poi «sancite» nella successiva sentenza di condanna;

l'attuale trattenimento presso il CPT sembrerebbe essere illegittimo in quanto fondato su un provvedimento sospeso, determinando gravi violazioni dei suoi diritti fondamentali universalmente riconosciuti, quali il diritto al lavoro, all'unità familiare e allo studio, sanciti dalla nostra Carta Costituzionale nonché dalla Convenzione Europea dei Diritti Umani e dalla Dichiarazione Universale dei diritti umani;

il protrarsi di tale situazione coatta rischia di vanificare quel processo di reinserimento e di riabilitazione adottato da Jihad Mohamed Issa con responsabilità e con autenticità, e fondato proprio sui principi e sui valori tradizionalmente e socialmente validi, quali lo studio, l'inserimento lavorativo e gli affetti familiari. Tutto ciò in contrasto anche con la funzione rieducativa della pena sancita dall' art.27, comma 3, della Costituzione;

avendo quindi maturato ed elaborato progetti di effettivo reinserimento sociale anche futuro, è evidente che la paventata esecuzione dell'«espulsione lo allontanerebbe dalla nuova condizione personale faticosamente acquisita, oltre ad esporlo a rischi di ritorsioni collegate ai reati» (dall'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza del 07.05.2004 di affidamento in prova al servizio sociale);

l'esecuzione dell'espulsione risulterebbe altresì assolutamente illegittima, oltre che infondata, in considerazione del divieto di espulsione operante ex art. 19, comma 1, del decreto legislativo 286/98, che recepisce il principio universalmente riconosciuto del *non refoulement*. Qualora infatti fosse eseguita l'espulsione dal territorio italiano verso qualsiasi Paese arabo, Jihad Mohamed Issa rischierebbe la vita in quanto il gruppo di Abu Nidal è stato da anni dichiarato illegale e i suoi ex membri ricercati e condannati a morte in Israele e in tutti i Paesi Arabi, compresa l'attuale Autorità Nazionale Palestinese;

il caso di Jihad Mohamed Issa sta suscitando rilevanti reazioni da parte dell'opinione pubblica e della società civile, a dimostrazione dell'effettivo e ottimo inserimento del sig. Issa nel nostro tessuto sociale e della palese illegittimità e assurdità della situazione nella quale è stato costretto,

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga opportuno avviare con urgenza le prassi dovute, all'indirizzo delle autorità e istituzioni competenti, per la restituzione della piena libertà al signor Jihad Mohammad Issa;

quali iniziative il Governo intenda adottare per l'immediato rilascio dal CPT di Ponte Galeria di Jihad Issa;

se non si ritenga opportuno, constatate le motivazioni in oggetto, procedere all'annullamento della sua espulsione;

se il Governo non ritenga urgente e necessario un suo intervento per la concessione dei documenti di riconoscimento al signor Issa, affinché lo stesso possa avere accesso ai suoi diritti di cittadinanza.

(3-02195)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

LEGNINI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

il Centro Servizi Amministrativi (C.S.A.) ha disposto per l'anno scolastico 2005/2006 un taglio di organico del personale A.T.A. del liceo scientifico statale «F. Masci» di Chieti, relativamente ad un assistente amministrativo, un assistente tecnico e due collaboratori scolastici;

tale riduzione di personale comporterà, all'apertura del nuovo anno scolastico, l'impossibilità di svolgere le numerose attività pomeridiane extradidattiche di approfondimento e la riduzione dell'attività di vigilanza e dell'uso dei laboratori;

la riduzione dell'organico del suddetto liceo sembra essere conseguenza di una non razionale distribuzione del taglio complessivo degli organici disposto dal Ministero;

lo svolgimento delle attività pomeridiane, complementari ed integrative dell'attività didattica, rappresenta una parte integrante del piano dell'offerta formativa (P.O.F.) del liceo;

il liceo scientifico statale «F. Masci» di Chieti rappresenta, grazie alla qualità delle attività didattiche ed extradidattiche svolte, un importante punto di riferimento per tutta la Provincia di Chieti;

nonostante l'aumento costante del numero degli studenti (per l'anno scolastico 2005/2006 ci sono 55 iscritti in più rispetto allo scorso anno), di classi, di strutture e di attività, il liceo scientifico subirà una forte penalizzazione a differenza di altri istituti scolastici che, pur avendo meno studenti del liceo scientifico «F. Masci», hanno in pianta organica personale A.T.A. più numeroso,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di ripristinare l'organico del personale A.T.A. del liceo scientifico statale «F. Masci», scongiurando così il verificarsi di inevitabili difficoltà di gestione e garantendo agli studenti lo svolgimento regolare delle attività extradidattiche pomeridiane fondamentali per la loro formazione;

in quale modo il Ministro intenda far fronte ad altre situazioni, come quella sopra indicata, nelle quali le riduzioni di organico del personale A.T.A. determinano la concreta soppressione di attività scolastiche già incluse nei P.O.F.

(4-09017)

TOMASSINI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

il progetto della nuova e più efficiente Caserma dei Vigili del Fuoco, da realizzarsi nella città di Saronno, venne approvato con decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 15 dell'11 febbraio 2000;

nel corso del 2001 è stato avviato il primo lotto dei lavori cui sono seguiti i successivi;

oggi, nonostante l'urgenza dell'opera, questa non è stata ancora conclusa;

è stata completata la struttura dell'immobile e mancano unicamente le finiture e gli arredi per rendere la struttura abitabile;

l'intervento è stato finanziato molto tempo fa e necessita di un rifinanziamento affinché esso sia ultimato a beneficio di tutta la collettività;

non può sfuggire l'importanza e la versatilità dell'attività svolta dai Vigili del Fuoco;

considerato che:

l'attuale sede dei Vigili del Fuoco è costituita da una struttura che non solo porta ormai i segni del tempo ma non presenta i caratteri e i requisiti basilari di sicurezza e di efficienza richiesti dalla legge;

essa non è in grado di soddisfare le esigenze dei Vigili che vi operano e, quindi le istanze della cittadinanza; manca, ad esempio, non potendo alloggiarla, dell'autoscala che per gli interventi è fatta venire da Busto Arsizio, con ovvi ritardi ed ulteriori oneri;

la questione è molto sentita non solo dagli stessi Vigili del Fuoco, che meritano una sede più idonea ma, soprattutto, dalla cittadinanza, che reclama un servizio migliore e più efficiente nei mezzi oltre che nella buona volontà di coloro che mettono a disposizione della cittadinanza stessa la propria vita;

valutato che i Vigili del Fuoco di Saronno sono oggi chiamati a far fronte ad un'altra esigenza, ossia sopperire alle necessità e mancanze dei servizi dell'Aeroporto di Malpensa, con ulteriore aggravio del loro carico di lavoro,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario ed urgente adottare i provvedimenti ritenuti più opportuni al fine di terminare l'opera in oggetto, consegnarla ai Vigili ed alla cittadinanza, porla effettivamente in uso, nonché prevedere una migliore organizzazione del servizio dei Vigili del Fuoco della Provincia di Varese e dell'Aeroporto di Malpensa, onde evitare di sguarnire un importante presidio, costituito da un vasto e popoloso territorio urbanizzato e boschivo quale è quello del Comune di Saronno.

(4-09018)

CREMA. – Ai Ministri delle politiche agricole e forestali e per le politiche comunitarie. – Premesso che:

a Bruxelles la Commissione sull'emergenza carburante, nonostante le reiterate manifestazioni dei rappresentanti di tutta la pesca europea, non ha preso alcuna iniziativa sulla vertenza aperta dai pescatori di Chioggia e dell'Adriatico sul caso gasolio. Infatti l'organismo europeo si è limitato a richiamare trattati, procedure e regole senza entrare minimamente nel merito della questione aperta;

che nella stessa situazione si trovano anche gli operatori della pesca degli altri paesi dell'Unione Europea,

l'interrogante chiede di conoscere se il Governo non ritenga opportuno, in occasione del Consiglio dei Ministri dell'Unione in programma

nei prossimi giorni, chiedere che la questione relativa alla crisi del settore della pesca venga posta al primo punto dell'ordine del giorno dei lavori, al fine di trovare delle soluzioni idonee e risolutive per evitare che la crisi in atto blocchi in modo irreparabile questo importante settore, ormai al limite della sopravvivenza, a causa del forte aumento dei costi che stanno progressivamente erodendo i ricavi.

(4-09019)

DEMASI. – *Al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – Premesso che:

l'impianto per la produzione di CDR (Combustibili da rifiuti) sito in località Sardone nel comune di Giffoni Valle Piana è fermo per una agitazione sindacale;

la protesta ha avuto, come immediata conseguenza, la formazione di una lunga fila di automezzi carichi di rifiuti da conferire e l'allungamento dei tempi per il completamento del ciclo di raccolta;

tali ritardi minacciano di far saltare il precario equilibrio su cui si regge il sistema di smaltimento nei comuni della provincia di Salerno;

secondo notizie di fonte giornalistica, il comune di Salerno è già costretto a ricorrere a siti di stoccaggio provvisorio;

l'intera situazione determinatasi, ancorché legata ad una protesta sindacale che ci si augura rientri, è una palese testimonianza della fragilità del meccanismo approntato per la raccolta ed il trattamento dei rifiuti, che può essere messo in crisi per le cause più svariate;

pertanto appare necessario ed urgente prevedere soluzioni alternative per i casi di emergenza,

l'interrogante chiede di sapere:

se, secondo competenza, il Ministro in indirizzo intenda accertare presso gli Organi gestionali competenti l'allestimento di percorsi alternativi di trattamento del ciclo dei rifiuti;

in difetto, se intenda sollecitare l'individuazione e l'allestimento di siti idonei a ricevere il materiale raccolto secondo norme igienico-sanitarie;

se, infine, intenda sollecitare gli Organi gestionali ad un affiancamento dei Sindaci obbligati allo stoccaggio provvisorio dei rifiuti nel caso si allunghi la protesta dei lavoratori dell'impianto per la produzione di CDR di Giffoni Valle Piana.

(4-09020)

GIARETTA. – *Ai Ministri delle attività produttive e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

la Morteo-Container di Sessa Aurunca, la prima azienda a partecipazione statale ad essere privatizzata in Italia nel 1994, fu ceduta nel 2000 all'imprenditore vicentino Mario Sartori, che si impegnò a garantire sia i lavoratori della stessa, sia la persecuzione di una linea produttiva adeguata a garantirne lo sviluppo;

nel 2004 è stata avanzata dall'azienda istanza di cassa integrazione straordinaria per ristrutturazione, ma per un vizio di forma la richiesta non è stata firmata dal Ministero del lavoro ed è stata rispedita al Ministero delle attività produttive per consentire la risoluzione delle incongruenze;

da due settimane 52 operai della Morteo, quasi tutti ultracinquantenni, hanno proclamato lo sciopero della fame e stazionano notte e giorno davanti ai cancelli della fabbrica in attesa di un segnale di apertura da parte della direzione dell'azienda, che invece si rifiuta di rinnovare i contratti e di partecipare ad un tavolo di trattative aperto presso il Ministero delle attività produttive, nonché di mettere in atto la ristrutturazione della Morteo, almeno fin quando non verrà accettata la richiesta di cassa integrazione straordinaria;

risulta che il Ministero delle attività produttive abbia provveduto ad inviare, a mezzo posta, la documentazione richiesta dal Ministero del lavoro,

si chiede di sapere se i Ministri interrogati non ritengano opportuno intervenire sollecitamente presso i soggetti interessati, ciascuno per gli ambiti di propria competenza, a tutela dei diritti e della dignità dei lavoratori della Morteo, predisponendo insieme alle parti misure che salvaguardino gli attuali livelli occupazionali e garantiscano il rilancio e lo sviluppo della Morteo-Container, situata in un'area, come quella casertana, già purtroppo attraversata da altre e gravi crisi.

(4-09021)

GIARETTA. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17.12.2004, pubblicato il 2 febbraio 2005, concernente «Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2005», fissa, come anticipazione delle quote annuali d'ingresso, una quota massima di 79.500 stranieri extracomunitari da ammettere nel territorio dello Stato, ripartita tra ingressi per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, e per lavoro autonomo;

nella successiva circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (n. 1 del 25 gennaio 2005) sono precisate le modalità di presentazione delle richieste di autorizzazione al lavoro (comma II, punto 1) e di attestazione di disponibilità in quota finalizzate alla conversione del permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari (comma II, punto 2);

la circolare prevede (comma II, punto 1) che la presentazione delle domande di autorizzazione al lavoro sia effettuabile esclusivamente mediante raccomandata spedita da ufficio postale dotato di affrancatrice che attesti, oltre alla data, anche l'orario di arrivo;

la circolare altresì stabilisce che le domande saranno esaminate e definite secondo l'ordine cronologico d'invio della raccomandata, tenuto conto della data e dell'orario di spedizione risultanti dal timbro postale;

a partire dal 3 febbraio, data di avvio delle procedure di spedizione, sono state segnalate in tutta Italia file davanti agli uffici postali,

ma la mancanza di un unico orario di apertura su tutto il territorio nazionale ha determinato una sperequazione tra quelle regioni in cui l'orario di apertura è anticipato e le altre, cagionando il verificarsi di consistenti anomalie;

in Veneto l'orario di apertura degli uffici postali è fissato alle 8.30 del mattino: le lunghe code e l'esiguità delle quote assegnate quest'anno in sede di ripartizione regionale hanno quindi generato un fenomeno di «migrazione» verso gli uffici postali delle regioni limitrofe con orario di apertura anticipato;

il Direttore della Direzione provinciale di Padova – che ha ricevuto 5.096 domande di ingresso a fronte di 1.408 posti di lavoro da assegnare – ha rivolto uno specifico quesito al Ministero sulla questione, che ha risposto confermando la regolarità di raccomandate inviate da altre Regioni,

si chiede di sapere:

se il Ministro interrogato non intenda verificare come si sia potuto ritenere regolare il meccanismo di invio delle raccomandate senza che fosse stato garantito un unico orario di apertura degli sportelli su tutto il territorio nazionale;

se e quali azioni si intenda intraprendere per disporre che, per quanti concorrono per le domande di autorizzazione al lavoro e di attestazione per conversione riferite a cittadini extracomunitari in una determinata regione, sia fatto l'obbligo di inviare la richiesta solo ed esclusivamente tramite gli uffici postali della stessa regione per la quale si fa richiesta.

(4-09022)

MALABARBA. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

martedì 28 giugno 2005 una delegazione di 12 parlamentari europei del gruppo GUE-NGL, accompagnati da 4 funzionari, un avvocato e alcuni rappresentanti di organizzazioni non governative impegnate nella difesa dei diritti dei migranti, è entrata nel Centro di Permanenza Temporanea nell'isola di Lampedusa, a sud della Sicilia;

per alcune ore la delegazione ha potuto visitare il centro, accompagnata a distanza dal Prefetto e dai responsabili delle forze dell'ordine, e ha potuto parlare con alcuni dei migranti accolti nella struttura che, quel giorno, ospitava 197 persone. La struttura è composta da quattro *container* prefabbricati, ognuno dei quali contiene circa 40 letti (due file di letti a castello);

la delegazione entrando nel primo dei *container* ha avuto un impatto pesante: pur essendo solo ad inizio giugno, il caldo era soffocante; non c'era aerazione, 48 persone in un *container* sono tante. Sono stati mostrati ripetutamente i letti: un sottile materasso fatiscente in gommapiuma, spesso neppure ricoperto da lenzuola, appoggiato su una griglia metallica rigida che dovrebbe fungere da rete. I migranti hanno raccontato che ricevevano una bottiglia d'acqua al giorno ogni due persone. Le docce erano alimentate da acqua salata che, unita al caldo e al sole cocente, contribuiva a provocare le spaventose dermatiti da cui sono risultati affetti molti

dei migranti del centro. L'infermeria non è risultata essere in grado di curare questo tipo di affezioni. Il numero delle persone visitate sembra d'altronde molto inferiore alle persone che sono transitate per il centro: i parlamentari che hanno potuto controllare i registri affermano che nel mese di giugno sono stati visitati circa la metà degli ospiti del centro;

gli ospiti del centro hanno mostrato dei documenti giudiziari che li riguardano: alcuni solo in italiano, altri tradotti in inglese oppure in francese, soltanto qualche volta in arabo. Alcuni di loro hanno rifiutato di firmarli, altri hanno spiegato che li hanno dovuti firmare anche se non ne capivano il contenuto;

alcuni migranti hanno affermato che dal loro ingresso nel centro non avevano visto né un interprete né un avvocato né un giudice, cosa che è avvenuta un paio di giorni prima della visita. Tuttavia molti di loro hanno detto di essere lì da più di un mese, anche se i decreti di trattenimento presentavano la data di qualche giorno prima; osservandoli con attenzione, si notava tuttavia che una prima data scritta al computer («25/05/2005») era stata corretta a mano («25/06/2005»). Trattenere qualcuno in un centro per più di cinque giorni senza aver visto né un avvocato né un giudice è contrario alla legge italiana;

alcuni hanno raccontato che la notte precedente il centro era stato pulito a fondo e che quattro giorni prima dell'arrivo dei parlamentari c'erano più di 900 migranti; questi ultimi sono stati imbarcati su degli aerei e nessuno è stato in grado di dire dove erano finiti. Alle domande della delegazione su dove alloggiassero 900 persone, è stato risposto che dormivano all'aperto, per terra;

i *container* sono separati tra loro da delle stradine sterrate e l'unico spazio ampio è un campo asfaltato in mezzo al sole. Il tutto è circondato da un recinto di reti metalliche e filo spinato in abbondanza, tipico delle aree militari;

un grande cancello separa i *container* dal settore amministrativo, con gli uffici dei responsabili del centro: i migranti li chiamano, con un lieve sorriso, «gli uffici con l'aria condizionata». E' lì che il Prefetto, il Questore, il responsabile della sicurezza e il gestore dell'assistenza del centro, e i funzionari delegati del Ministero dell'interno giunti appositamente sul posto, hanno ricevuto la delegazione;

è stato spiegato che ad ogni migrante veniva fornita una scheda telefonica da 5 euro ogni 10 giorni oppure una da 3 euro ogni 6 giorni: una cifra infima con cui chiamare i familiari in Africa o un avvocato. A seguito di richieste pressanti, qualche giorno prima è stata installata una seconda cabina telefonica per chiamare verso l'esterno, mentre l'unico numero dal quale è possibile ricevere chiamate era momentaneamente fuori servizio;

l'assistenza di base (distribuzione dei pasti, dell'acqua e delle carte telefoniche, eventuale primo soccorso medico, ecc.) viene fornita dalla Misericordia – una ONLUS diffusa su tutto il territorio nazionale – attraverso un organico complessivo di 9 addetti suddivisi in 3 turni giornalieri. Tuttavia la delegazione ha chiesto quali siano i termini della convenzione

tra la Misericordia e il Ministero dell'interno; è stato risposto che bisognava rivolgersi al Gabinetto del Ministro;

un copione simile si è ripetuto quando è stato chiesto dove fossero finiti i 900 migranti che erano presenti nel centro fino a pochi giorni prima; le autorità hanno ammesso che erano stati imbarcati su degli aerei, ma si sono rifiutate di comunicarne la destinazione. Di fronte all'insistenza della delegazione, il responsabile delle forze dell'ordine ha addirittura affermato che a lui non veniva comunicata la destinazione dei voli. È stato chiesto allora di poter visionare i registri di entrata e di uscita e i decreti di espulsione, subendo un ulteriore rifiuto in nome della «legge sulla privacy»;

la delegazione di europarlamentari ha appreso con sconcerto che le autorità consolari di alcuni paesi terzi partecipavano regolarmente alle procedure sommarie di identificazione, al fine di determinare quanto meno la nazionalità dei migranti: a nulla è valsa l'osservazione secondo cui sarebbe pericolosissimo per un potenziale richiedente asilo farsi identificare dalle proprie autorità consolari. Il dato, secondo l'interrogante, è di per sé incredibile e contrasta poi con la provenienza dei migranti stessi: molti hanno dichiarato di provenire dall'Iraq o dalla Palestina;

il gruppo degli europarlamentari è stato «rassicurato» con la garanzia che chiunque richieda asilo espressamente viene mandato in appositi altri centri: tuttavia nessuna informazione è generalmente prevista per i migranti accolti nel centro sulle possibilità offerte in merito al diritto italiano di richiedere asilo; solo di fronte ad una richiesta esplicita – è stato detto – vengono date le informazioni necessarie;

i funzionari del Ministero, inoltre, hanno negato le più ovvie verità (come l'esistenza stessa di un Accordo bilaterale Italia/Libia) o affermato l'esistenza di improponibili articoli della Convenzione europea per i diritti dell'uomo (il «diritto al trattenimento»);

uscendo dall'area del centro, la delegazione ha notato che esso si trova proprio a fianco dell'aeroporto di Lampedusa ed ha un ingresso diretto e privato sulla pista: certamente un modo semplice e discreto per imbarcare velocemente i migranti sui C-130 militari che li riporteranno in Africa,

si chiede di sapere:

per quali ragioni i funzionari del Ministero dell'interno presenti alla visita della delegazione di europarlamentari non abbiano dato nessuna notizia in merito alle ultime espulsioni;

se si sia a conoscenza della destinazione dei circa 900 migranti che erano detenuti presso il CPT di Lampedusa nei primissimi giorni precedenti alla visita della delegazione di europarlamentari;

se si ritenga di adottare misure urgenti per assicurare tutte le norme igieniche e le tutele per la salute dei migranti che stazionano e transitano nel CPT di Lampedusa;

quali misure urgenti si ritenga di intraprendere per garantire il diritto di asilo per i migranti richiedenti;

se non si ritenga che l'atteggiamento dei funzionari del Ministero dell'interno, nell'ambito della visita della delegazione di europarlamentari al CPT di Lampedusa, sia stato di tipo ostruzionistico e quali provvedimenti si intenda adottare per assicurare l'espletamento del mandato ispettivo per eventuali prossime visite in Italia di parlamentari europei.

(4-09023)

SODANO Tommaso, MALABARBA. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

da 7 mesi i 57 lavoratori dell'impresa edile ICAR di Napoli non percepiscono i salari e da due anni non beneficiano dei contributi previdenziali pensionistici;

l'azienda non ha provveduto ad accantonare le relative quote salariali per le quattordicesime mensilità alla Cassa edile. L'amministratore della ICAR è scomparso nel nulla;

22 tra operai ed impiegati stanno subendo umiliazioni e vessazioni di ogni tipo. Altri 35 operai ed impiegati da 10 mesi non percepiscono più la cassa integrazione straordinaria. L'azienda non avrebbe rispettato le normative di legge e non ha attuato il piano di riorganizzazione aziendale e la rotazione della cassa integrazione guadagni straordinaria tra i lavoratori. Si ventila l'ipotesi di appropriazione indebita del trattamento di cassa integrazione straordinaria; è quanto si evince da una dettagliata denuncia del sindacato di categoria Fillea CGIL di Napoli;

la ICAR spa, con sede a Napoli, in Via San Filippo, fino a 5 anni fa era di proprietà di due noti e storici imprenditori edili napoletani. Da qualche anno è stata acquistata dalla società DM, con sede a Roma, in Via Salaria, una vera e propria *holding* finanziaria interessata al grande *business* della privatizzazione dell'acqua sul territorio sarnese-vesuviano;

la ICAR stava realizzando sia la costruzione di un manufatto fognario, sulla via Toscanella, sia la sistemazione del tratto di foce «Alveo Spinelli» con un contratto di appalto stipulato con il Comune di Napoli. Il 10 dicembre 2004 Palazzo S. Giacomo raggiungeva con la società un accordo di rescissione contrattuale bonaria. Il Comune rinunciava ad ogni provvedimento nei confronti dell'impresa anche se le opere non erano mai state realizzate, riconoscendo un credito di 141.685,67 euro;

è emerso che alla ICAR sono stati rescissi per colpa i contratti d'appalto per altre opere pubbliche, i lavori di ampliamento ed adeguamento del Palazzo di giustizia di Torre Annunziata (Napoli) ed i lavori per la riconversione irrigua e la sistemazione idraulica delle zone di San Tammaro, Santa Maria la Fossa e Grazzanise. Inoltre è emerso da una indagine dell'ispettorato del lavoro che la ICAR è debitrice per contributi previdenziali non pagati nei confronti dell'INPS di 700.000 euro di cui 38.000 per quote a carico dei dipendenti. Nei confronti dell'Istituto nazionale assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è stato accertato un debito per premi non versati di 285.000 euro, mentre nei confronti della Cassa edile di Napoli un debito di 33.000 per accantonamenti non effettuati in favore dei lavoratori,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti si intenda intraprendere per assicurare l'erogazione della cassa integrazione ai lavoratori della ICAR di Napoli;

se non si ritenga di intervenire per tutelare i diritti pensionistici – previsti dalla legge – dei lavoratori sopra menzionati;

quali siano state le valutazioni e i criteri che hanno permesso in un primo momento l'erogazione della cassa integrazione guadagni straordinaria, poi sospesa.

(4-09024)

Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti, da svolgere in Assemblea

L'interrogazione 3-01787, del senatore Tofani, precedentemente assegnata per lo svolgimento alla 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione), sarà svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dall'interrogante.

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-02194, del senatore Curto, sul Consiglio comunale di San Pietro Vernotico;

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-02192, del senatore Pascarella, sui termini per l'iscrizione negli elenchi degli insegnanti di sostegno.

Errata corrige

Nel Resoconto sommario e stenografico della 836^a seduta pubblica del 6 luglio 2005, a pagina 26, il primo titolo: «Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1889 e 2287» è sostituito dal seguente: «Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3471».

Nello stesso Resoconto, a pagina III, seconda colonna, aggiungere, in fine, il seguente paragrafo:

DISEGNO DI LEGGE N. 3471:

Ordini del giorno

Articoli 1 e 2